

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

139° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	6
2 ^a - Giustizia	»	13
3 ^a - Affari esteri.....	»	22
5 ^a - Bilancio.....	»	30
6 ^a - Finanze e tesoro	»	36
7 ^a - Istruzione.....	»	43
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	54
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	58
10 ^a - Industria.....	»	61
11 ^a - Lavoro.....	»	65
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	85

Commissioni riunite

9 ^a (Agricoltura) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i>	3
----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---

Commissione speciale

Infanzia e minori	<i>Pag.</i>	91
-------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	92
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	95
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	97

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	98
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	103

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	110
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e Produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(732) BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 aprile scorso.

Il presidente RONCONI avverte che i relatori, senatori Ponzo e Mainardi, a seguito del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, hanno presentato un nuovo testo dell'articolo unico del disegno di legge in esame.

Il senatore PONZO, relatore per la 13^a Commissione permanente, illustra il nuovo testo del provvedimento, che recepisce i due rilievi contenuti nel parere formulato dalla 1^a Commissione permanente, la quale, in primo luogo, aveva evidenziato il contrasto delle disposizioni del primo capoverso in ordine all'esercizio di attività quali, l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e le attività venatorie che rientrano, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione tra le competenze delle regioni, mentre, in secondo luogo, aveva sottolineato che alcune delle aree interes-

sate costituiscono beni demaniali trasferiti dallo Stato alla regione Friuli Venezia-Giulia ai sensi del decreto legislativo n. 265 del 2001.

La nuova formulazione, venendo incontro a tali rilievi, reca un diverso titolo, facendosi riferimento alle aree della laguna di Venezia, mentre nel testo si precisa che l'esercizio delle attività rientra nella facoltà dei proprietari e conduttori delle valli da pesca, nei limiti e con le modalità stabilite dalle legislazioni regionali. In conclusione, ritiene opportuno inviare il testo proposto, alla 1^a Commissione permanente per l'espressione del relativo parere.

Il senatore MAINARDI, relatore per la 9^a Commissione permanente, non ha nulla da aggiungere a quanto testé rilevato dal senatore Ponso.

Il senatore TURRONI rileva che, alla luce del parere reso dalla 1^a Commissione permanente, le Commissioni 9^a e 13^a riunite non sembrano avere più alcun titolo per proseguire l'esame del provvedimento.

Il presidente RONCONI, dopo aver osservato che l'eccezione sollevata dal senatore Turrone è stata già affrontata nel corso della precedente seduta, rinvia l'inizio della discussione generale a dopo che sarà stato acquisito il parere della Commissione affari costituzionali sul testo proposto dai relatori dell'articolo unico del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO
DI LEGGE N. 732**

**Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di
utilizzo delle valli da pesca della laguna di Venezia**

Art. 1.

1. L'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – *1.* Rientra nella facoltà dei proprietari e dei conduttori delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna di Venezia l'esercizio dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dell'attività venatoria, nei limiti e con le modalità stabilite dalle legislazioni regionali.

2. Per il rilievo pubblico del loro valore ecologico la conduzione delle valli da pesca di cui al comma 1 rimane vincolata al rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, conformemente alle disposizioni e ai controlli disposti dal Magistrato alle acque al fine di assicurare il buon regime idraulico lagunare.

3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree all'interno o ai margini del perimetro lagunare ed i vincoli derivanti dalla servitù idraulica siano ritenuti inadeguati al buon regime delle acque, il Magistrato stesso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, alla affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.

4. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare avvenga per cause naturali».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

137^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è testé conclusa: l'ordine del giorno delle sedute da convocare per la settimana successiva comprenderà anche l'esame, in sede referente, del disegno di legge costituzionale n. 77-B, relativo alla XIII Disposizione Transitoria e finale della Costituzione, e del disegno di legge n. 1329 (legge comunitaria 2002).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile 2002.

Il senatore BASSANINI rileva che, malgrado le considerazioni addotte dal senatore D'Onofrio nella sua relazione ampia e approfondita, il disegno di legge costituzionale in esame presenta una serie di elementi

di dubbia interpretazione che dovrebbero venire chiariti dal confronto parlamentare.

Richiama le osservazioni svolte in particolare dal senatore Manzella sul significato da attribuire alla locuzione: «attivano la competenza legislativa esclusiva...» senza che si sia modificata la determinazione delle attribuzioni legislative che riconducono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le materie da devolvere alle regioni. Infatti, se l'integrazione in esame dell'articolo 117 implica una alterazione delle disposizioni vigenti è opportuno che il Parlamento ponga rimedio alla contraddizione intervenendo con le necessarie modifiche. Se al contrario la portata delle disposizioni in esame introduce una competenza esclusiva delle regioni attivabile solo facoltativamente, il sistema dovrebbe essere esplicitato nei suoi dettagli onde fugare gli inevitabili dubbi interpretativi.

A differenza del senatore Manzella, egli reputa ammissibile una natura esclusiva della competenza legislativa regionale, fatti salvi i principi fondamentali della Costituzione (ad esempio l'unità dell'ordinamento sancita dall'articolo 5) nonché altri limiti generali, quali le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, gli accordi internazionali debitamente ratificati e l'ordinamento europeo. L'attribuzione di competenze esclusive alle regioni, nondimeno, è oggettivamente alternativa al meccanismo individuato dal legislatore costituzionale per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia all'articolo 116, terzo comma della Costituzione, che se ammette casi di differenziazione riguardo alle competenze legislative delle regioni, esclude che la stessa diversità possa configurarsi come elemento fondamentale dell'ordinamento.

Le associazioni degli enti locali hanno sottolineato il modesto significato che rivestirebbe l'attribuzione alle regioni delle materie individuate dal disegno di legge in esame, sempre che l'interpretazione di tali disposizioni faccia salvi i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; condizione che a suo avviso dovrebbe essere esplicitata nel testo in esame.

Occorrerebbe capire, ad esempio, se la competenza esclusiva delle regioni in materia di polizia locale derogherebbe a quanto stabilisce l'articolo 117, secondo comma, laddove riserva allo Stato la materia dell'ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale, che a norma del successivo comma 4 sarebbe già attribuita alla competenza esclusiva delle regioni. Se, al contrario, l'ambito della polizia locale fosse inteso estensivamente rispetto a quello della polizia amministrativa locale, si porrebbe una questione assai delicata e sarebbe necessario valutare l'esatta portata della deroga.

Analoghi dubbi interpretativi pongono le lettere *b)* e *c)* in materia di organizzazione e gestione degli istituti scolastici e di formazione della parte dei programmi scolastici di interesse specifico della regione. In particolare, vi è da chiedersi se l'attivazione della competenza esclusiva da parte delle regioni, confliggendo con il principio dell'autonomia scolastica confermato al terzo comma dell'articolo 117, possa rendere effettivo il ri-

schio di una brutale politicizzazione dei programmi da parte delle forze politiche prevalenti nel territorio.

Lascia infine assai perplessi, a suo avviso, la scelta del Governo di proporre un'estensione delle competenze legislative delle regioni di dubbia interpretazione, mentre resta sospesa l'attuazione della riforma costituzionale vigente, sostanzialmente paralizzata dall'assenza di provvedimenti attuativi; in particolare, in relazione alle prerogative fiscali, di cui all'articolo 119 della Costituzione, che introduce la garanzia di tributi sufficienti al funzionamento integrale delle funzioni degli enti territoriali, e ancor prima in relazione alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Di fronte ad una progressiva federalizzazione dell'ordinamento sarebbe stato giustificato attendersi, inoltre, una coerente proposta di riforma del Parlamento, prevedendo l'istituzione di una camera delle regioni e delle autonomie quale strumento di garanzia delle nuove competenze e della leale collaborazione fra le istituzioni; ma la maggioranza non è riuscita neppure a realizzare la riforma della Commissione bicamerale per le questioni regionali, di cui all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

In conclusione, osserva che il disegno di legge n. 1187 non affronta i problemi più urgenti e introduce disposizioni la cui interpretazione è drammaticamente incerta, e che hanno una portata o del tutto modesta o, all'opposto, tale da travolgere la vigente ripartizione delle competenze legislative.

Il senatore PETRINI ricorda che in sede di approvazione della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione alcune forze politiche dell'attuale maggioranza sostennero che non si trattava di vero federalismo. L'argomento fu ribadito sia durante la campagna elettorale sia in occasione del *referendum* confermativo. Non si può discutere delle disposizioni sulla devoluzione senza denunciarne la strumentalità a fini di regolazione dei rapporti fra le forze politiche della maggioranza.

Il disegno di legge reca un intervento parziale, che non scioglie i nodi veri dell'organizzazione dello Stato e determina confusione e contraddizioni rispetto alla disciplina costituzionale vigente: sarebbe stato senz'altro più opportuno esaminare una proposta che desse concretezza e attuazione al nuovo assetto costituzionale.

Ricorda quindi che il compianto professor Miglio, che per il Gruppo della Lega Nord fu uno dei principali sostenitori dell'idea federalista, identificava proprio nel capovolgimento del sistema di attribuzione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione l'essenza di una riforma in direzione, appunto, federale.

Il senatore PASSIGLI premette che, a suo parere, le modifiche costituzionali dovrebbero sempre intervenire su norme che abbiano avuto il tempo di consolidarsi e di assestarsi nella prassi. Nutrendo molti dubbi su alcune scelte compiute in occasione della riforma del Titolo V, in par-

ticolare sull'ampio spazio lasciato ai poteri concorrenti, ritiene che l'integrazione dell'articolo 117 che si propone con il disegno di legge in esame possa accrescere le perplessità. E le stesse associazioni degli enti locali hanno sottolineato la portata deludente ed il significato elusivo delle disposizioni di devoluzione. Anzitutto, non è chiaro come l'attivazione della competenza legislativa esclusiva in materia di polizia locale si concili con la disposizione del secondo comma dell'articolo 117: nel caso in cui essa si riferisse alla polizia amministrativa locale sarebbe pleonastica, visto che tale ambito già è chiaramente attribuito alla competenza legislativa regionale; se, al contrario, si trattasse di un ambito più ampio, la norma contrasterebbe con l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato della materia ordine pubblico e sicurezza.

La definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione viene ricondotta alla competenza regionale dalla proposta di delega al Governo in materia di riforma della scuola attualmente all'esame del Parlamento; la definizione generale dei programmi scolastici, invece, è chiaramente demandata al legislatore statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *n*).

Dubbi interpretativi emergono anche in relazione alla competenza in materia di assistenza e organizzazione sanitaria, se si considera che la tutela della salute è compresa fra le materie di competenza concorrente e che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale non può che essere riservata allo Stato. Vi è comunque il rischio che prestazioni superiori a quelle essenziali possano essere regolate diversamente a seconda delle regioni, dando luogo inevitabilmente a massicci spostamenti di cittadini alla ricerca della migliore offerta sanitaria.

Preoccupa poi l'aggravio di contenzioso che si sta determinando innanzi alla Corte costituzionale con riguardo ai rapporti fra le istituzioni, in assenza di disposizioni attuative della riforma; un problema che non potrebbe essere risolto attraverso le proposte di modifica della composizione dell'organo di garanzia che sono state ipotizzate.

Il provvedimento in esame sembra quindi rispondere, a suo giudizio, a una logica di rapporti interni alla coalizione di maggioranza che, se potrebbe comprendersi a livello di legislazione ordinaria, è inaccettabile nel momento in cui si interviene sull'ordinamento costituzionale.

La senatrice DENTAMARO dichiara di comprendere l'insoddisfazione espressa dalla maggioranza in relazione alla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, per ragioni non solo politiche ma anche di merito, tenuto conto dei punti critici e di incertezza che presenta. In tale contesto, apprezza l'invito del relatore a far sì che la cosiddetta «riforma della riforma» rappresenti l'occasione per un confronto costruttivo fra maggioranza e opposizione.

Ciò premesso, osserva che il disegno di legge costituzionale in esame costituisce un tributo volto a soddisfare una componente della maggioranza. Sarebbe stato logico, invece, attendersi una proposta correttiva della

riforma, con le disposizioni attuative o modificative alle quali hanno accennato alcuni degli interventi già svolti in discussione generale.

Le disposizioni in esame introducono invece una frammentazione delle competenze, perpetuando la tradizionale tecnica del ritaglio, che in verità non è stata mai superata né dal legislatore costituzionale né da quello ordinario. L'elencazione di materie affidate alla competenza legislativa delle regioni contrasta irrimediabilmente con la ripartizione di cui all'articolo 117, tanto che lo stesso relatore ha affermato la necessità di chiarire la connessione di queste disposizioni con le restanti parti di quell'articolo.

Entrando nel merito, sottolinea la difficoltà di individuare l'ambito dell'assistenza e dell'organizzazione sanitaria a fronte dell'attribuzione alla competenza legislativa dello Stato della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e della attribuzione alla potestà concorrente della tutela della salute. Laddove fosse concepita una competenza esclusiva delle regioni in questo ambito, allo Stato sarebbe sottratta qualsiasi possibilità di affermare principi, anche solo generali, in materia di sanità, mettendo così in discussione le garanzie in una materia cruciale come quella della salute.

Quanto all'organizzazione scolastica, l'intervento esclusivamente sul piano legislativo e non anche a livello amministrativo penalizza la potestà regolamentare degli enti locali e la stessa autonomia delle istituzioni scolastiche, che dovrebbe essere conseguente al principio di sussidiarietà orizzontale.

Infine è particolarmente difficile conciliare l'attribuzione della legislazione in materia di polizia locale alla competenza esclusiva delle regioni con la riserva di legislazione statale prevista dal secondo comma dell'articolo 117, salvo che ci si riferisca esclusivamente alla polizia amministrativa locale, che già rientra fra le competenze legislative esclusive delle regioni.

L'analisi delle disposizioni in esame ne evidenzia pertanto l'inutilità e la dannosità, anche per l'incertezza interpretativa, che si ripercuote sia sul legislatore regionale sia sul ruolo di controllo della Corte costituzionale.

Il concetto atecnico di attivazione della competenza legislativa esclusiva sembra implicare che le regioni possano iniziare a disporre nelle materie elencate indipendentemente dalla vigente legislazione statale o da intese con altre regioni. L'opportunità di mettere in discussione il meccanismo di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, fissato dal terzo comma dell'articolo 116, è stata sostenuta dal Governo per garantire una attribuzione di competenze dal basso. In realtà, la proposta in esame configura un centralismo regionale esasperato, che rischia di escludere il ruolo degli enti locali nell'attuazione della riforma.

Il senatore MANCINO nota che l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1187 si svolge nel momento in cui è in corso un dibattito sull'attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Si dovrebbe chiarire come la proposta del Governo, che si presenta come iniziativa di schieramento, si innesti su una riforma che ormai costituisce norma cogente della Costituzione.

Pur essendo stato soppresso il riferimento esplicito, si ritiene pacificamente che il principio dell'interesse nazionale sia stato mantenuto. La dilatazione delle competenze regionali oltre quel limite deve dunque essere arginata dal legislatore nazionale. Si tratta di un principio che non può subire alterazioni e che invece viene messo in discussione dalla proposta in esame, nonché dall'annunciata iniziativa del Governo, che vorrebbe introdurre la sospensione dell'efficacia delle norme legislative regionali o dello Stato in caso di conflitto, assegnando alla Corte costituzionale un termine perentorio per la sua pronuncia.

Il Governo e la maggioranza, anziché rispettare le norme costituzionali confermate dal *referendum* popolare, avanzando semmai proposte migliorative della riforma, si adoperano per inficiare quel disegno, in omaggio alle necessità di rapporti interni allo schieramento.

Particolare preoccupazione desta la competenza esclusiva delle regioni relativamente all'organizzazione scolastica e alla polizia locale, ambito quest'ultimo in cui sarebbe prudente tener conto, fra l'altro, dei fatti più recenti, che hanno evidenziato quale sia lo stato dei rapporti fra magistratura e forze di polizia. Né sono chiare le implicazioni delle disposizioni in esame rispetto alle competenze amministrative che l'articolo 118 attribuisce prioritariamente ai comuni.

Da chi più volte ha auspicato il superamento del bicameralismo perfetto sarebbe stato logico attendersi una proposta di revisione del funzionamento del Parlamento, con la creazione di una camera delle autonomie e delle regioni, così come sarebbe stato opportuno avanzare una iniziativa per garantire il funzionamento della Corte costituzionale, che rischia di dover affrontare un rilevante contenzioso.

In definitiva, il disegno di legge costituzionale in esame inaridisce il processo di riforma, perché toglie allo Stato i suoi naturali poteri in materia di principi fondamentali e di tutela dell'interesse nazionale, rendendo concreto il pericolo di una dissoluzione dell'ordinamento politico e costituzionale del Paese.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2001)**

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 aprile 2002.

Il relatore BASILE, ribadendo le considerazioni svolte in sede di relazione introduttiva, conferma la proposta di parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE annuncia la convocazione di una ulteriore riunione della Sottocommissione per i pareri, domani alle ore 13,45.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

81^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 14,50.**IN SEDE REFERENTE***(490) BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato**

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore designato, senatore BUCCIERO che ritiene sussistenti, in via preliminare, i requisiti necessari perché la professione di investigatore privato come disciplinata dal provvedimento in titolo, rispetti le condizioni che qualificano ogni libera professione quali la preparazione tecnica e i saldi principi morali che debbono costituire un presidio per l'affidamento dei terzi. Segnala, altresì – dopo aver quantificato il numero dei titolari di licenze per lo svolgimento dell'attività di investigatore privato nonché il numero delle unità lavorative che, a diverso titolo, agiscono nel settore – che l'esigenza di una disciplina di aggiornamento si sia posta nettamente a partire dall'entrata in vigore delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Era risultato evidente, infatti, a partire da quella riforma che l'attività investigativa aveva acquisito caratteristiche ben diverse e che doveva essere considerata anacronistica la precedente caratterizzazione di tali figure come ausiliari del commercio, così come, analogamente, la competenza del Ministero dell'interno. Senza contare, poi, alcune patologie più evidenti come la questione, a più riprese segnalata, di una eccessiva discrezionalità dei prefetti nel rilascio delle licenze per lo svolgimento dell'attività ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico di pubblica sicurezza.

Il relatore, venendo a trattare più in dettaglio dell'articolato, ritiene che l'articolo 1, che istituisce l'ordine degli investigatori privati, è senz'al-

tro una proposta che merita di essere presa in considerazione con favore, anche se non sono da escludere altre soluzioni per l'organizzazione dell'istituenda associazione professionale. Sull'articolo 2 preannunzia invece emendamenti, oltre che l'esigenza di un approfondimento circa l'ultima parte del comma 1, che impone agli investigatori privati l'obbligo inderogabile di rispettare la verità e la completezza dell'informazione.

L'articolo 3 prevede, poi, avuto riguardo alla relativa scarsità degli iscritti, l'articolazione dei consigli degli ordini in forma interregionale e, nel contesto complessivo della sezione II del disegno di legge contiene un'articolata disciplina organizzativa per la formazione di tali organi, nonché per le relative attribuzioni e svolgimento di compiti. Il relatore Bucchiero passa, poi, a trattare l'articolo 27, mettendo in rilievo alcuni aspetti che andranno approfonditi, segnatamente il titolo di studio minimo richiesto per l'iscrizione all'istituendo albo, del quale andrebbe considerato se non risulti uno *standard* troppo elevato il prevedere la licenza di scuola media superiore; la previsione di una prova di idoneità professionale ed, infine, il requisito dello svolgimento continuativo della pratica investigativa per almeno ventiquattro mesi. Su tale ultimo aspetto, anzi, il relatore esprime perplessità sia per quanto riguarda la mancanza di una indicazione circa le modalità con cui la pratica in questione dovrebbe essere monitorata, sia in merito al fatto che spesso tale requisito risulta svuotato di concreti aspetti formativi per le modalità pratiche con la quale viene compiuta. Circa l'articolo 30, il comma 2 andrebbe meglio precisato specificando che cosa s'intenda per «nozioni» in merito alle numerose materie oggetto dell'esame scritto e del colloquio, così come le modalità di svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione dovrebbero essere assistite da precise indicazioni dei principi e criteri di riferimento. Sempre all'articolo 30, poi, sarebbe necessario verificare la portata della disposizione che, alla lettera c) del comma 3 prevede l'esonero dalla prova di idoneità di coloro che per almeno sei anni, in modo continuativo, abbiano ricoperto funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria. Anche l'articolo 42, che detta le disposizioni in materia di incompatibilità è – a giudizio del relatore – suscettibile di essere sottoposto a correzioni per taluni aspetti. Dopo aver, quindi, richiamato l'esigenza di una certa semplificazione delle norme recate dal capo V, relativo ai reclami contro le deliberazioni degli organi professionali, il relatore richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di approfondire in maniera particolare la portata della norma transitoria di cui all'articolo 63 che consentendo in via di prima attuazione l'iscrizione all'istituendo albo di tutti i soggetti ivi previsti potrebbe determinare una notevole disparità di preparazione fra soggetti che posseggono i requisiti di professionalità come richiesti per il futuro dal provvedimento in titolo e gli altri soggetti che attualmente agiscono a diverso titolo nella professione investigativa.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FEDERICI ritiene necessario riportare il provvedimento in titolo nell'ambito della disciplina complessivamente dettata dai disegni di legge nn. 691 e 804, già iscritti all'ordine del giorno della Commissione in materia di disciplina delle professioni intellettuali e rispetto ai quali il provvedimento all'esame presenta notevoli asimmetrie tra l'altro anche in materia di esame di Stato e di determinazione delle tariffe professionali. In qualità di correlatore, insieme al relatore Cavallaro, sui provvedimenti in questione suggerisce di attendere per il prosieguo dell'esame la trattazione della materia delle libere professioni che sarà quanto prima – comunque – affrontata dalla Commissione.

Anche il senatore CONSOLO suggerisce alcuni aspetti che andrebbero migliorati rispetto al testo proposto, menzionando – tra l'altro – il raffronto fra il contenuto dell'articolo 30 che disciplina le materie oggetto della prova di idoneità professionale e l'articolo 27, al comma 1, lettera i) che prevede il possesso del titolo di studio di scuola media superiore. Si dice sostanzialmente d'accordo in merito alla proposta del senatore Federici.

Anche il senatore FASSONE aderisce, segnalando che con la legge n. 397 del 2000 in materia di indagini difensive il legislatore non solo ha abrogato l'articolo 38 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, ma ha completamente innovato circa il ruolo dell'investigatore privato, portandolo ad un livello certamente più vicino allo statuto costituzionale del diritto di difesa, introducendo nel codice di rito l'articolo 327-bis e modificando l'articolo 222 delle norme di attuazione.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene particolarmente utile che l'esame del provvedimento in titolo sia stata occasione per mettere in evidenza aspetti molto delicati e di ampia portata sia per quanto riguarda l'inserimento della materia trattata nell'ambito della più generale riforma delle professioni, sia la forte spinta ad una disciplina della materia coerente con le riforme introdotte in concomitanza con i principi costituzionali delle garanzie della difesa. Propone pertanto di riprendere senz'altro la discussione generale in correlazione con il prossimo avvio dell'esame dei disegni di legge nn. 691 e 804.

Convieni la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(512) MANZIONE. – *Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari*, fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che la Commissione aveva proceduto in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi del 7 febbraio 2002 all'audizione del Garante per la protezione dei dati personali, professor Rodotà, propone alla Commissione di procedere – con le stesse modalità – all'audizione del dottor Mario Picardi, direttore generale del Dipartimento per il territorio del Ministero delle finanze, settore competente per le conservatorie dei registri immobiliari. La proposta si giustifica considerato che, sulla base dei reclami di numerosi visuristi, ha potuto verificare l'esistenza diffusa di un fenomeno per cui alcune società, insediatesi all'interno delle conservatorie procedono alla creazione di vere e proprie banche dati. Gli effetti di tale situazione non sono tanto di natura finanziaria – perchè le società in questione certamente adempiono all'obbligo di corrispondere quanto dovuto per le visure stesse – quanto di natura funzionale conseguendosi in realtà l'effetto di creare ipotesi di conservatorie parallele prive dei necessari requisiti di certezza ed affidabilità.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

Il PRESIDENTE sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 20,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO dà conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente: la contrarietà ivi prevista, sull'attuale formulazione dell'articolo 65, comma 4, è accolta con favore dal senatore FASSONE ed il sottosegretario VIETTI si impegna a modificare il testo conformemente a quanto ivi suggerito.

Il senatore FEDERICI, relatore designato unitamente al senatore Cavallaro, riferisce alla Commissione sullo schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Il testo unico in esame è stato emanato sulla base della delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

L'allegato 1 a detta legge (nn. 9,10 e 11) indica le norme oggetto di riordino mediante testi unici. Queste sono, in particolare: il procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati; il procedimento

relativo alle spese di giustizia: i procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari. In totale, il testo unico abroga settantacinque testi di rango primario e venticinque di rango secondario.

Lo schema di testo unico è suddiviso in dieci parti. La prima parte contiene le disposizioni generali del testo unico: oggetto e definizioni, disposizioni generali in materia di processo.

La seconda parte (a sua volta suddivisa in quattordici Titoli) riguarda le voci di spesa. In tale contesto sono state inserite (articoli 9 e seguenti) le norme relative al contributo unificato per gli atti giudiziari, che – entrate in vigore il 1° marzo 2002 – dovranno essere coordinate con il testo del decreto legge n. 28 del 2002, la cui legge di conversione, approvata dal Senato in prima lettura con cospicue modifiche, è attualmente all'esame della Camera dei deputati. Si ribadisce comunque la necessità di un riesame puntuale delle specifiche disposizioni al momento in cui esse diverranno definitivamente legge, pur non essendovi fin d'ora indicazioni che possano considerarsi in radicale contrasto con le modifiche pur significative apportate alle norme generali in materia.

La terza parte (articolata in cinque Titoli) è dedicata al patrocinio a spese dello Stato, e recepisce integralmente le disposizioni legislative vigenti in materia. Sul punto, appare opportuno rilevare che tale istituto trova una sua regolamentazione anche di principio nella legislazione europea di cui si richiama, in particolare: l'articolo 6, paragrafo 3 lettera c), della Convenzione dei Diritti dell'Uomo; l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea; l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In Italia la disciplina sul gratuito patrocinio prevede il limite massimo di reddito di circa 18 milioni di lire (Euro 9.296,22): sarebbe opportuno un intervento volto ad elevare tale limite per consentire l'effettività del diritto. È stata più volte segnalata l'incongruità pratica dell'attuale disciplina, che talora finisce per apprestare difesa a soggetti non meritevoli e a denegarla a chi la meriterebbe. Va ovviamente ribadito che la sede del testo unico in materia di spese di giustizia, con i limitati poteri affidati al legislatore delegato, non può tuttavia essere considerata propria per risolvere la affacciata problematica.

La parte quarta del testo unico (suddivisa in cinque Titoli) è dedicata ai processi particolari: essa riguarda le procedure fallimentari, i procedimenti di eredità giacente, la custodia e la vendita di beni sequestrati e confiscati nel processo penale, le procedure esecutive per la riscossione delle entrate di ruolo, i processi in cui è parte l'amministrazione pubblica.

La parte quinta riguarda i registri: sotto tale profilo, l'intervento del Governo è stato fortemente innovativo, ed è consistito nella riduzione del numero dei registri stessi, che è stato ridotto a tre (registro delle spese pagate dall'erario, registro delle spese prenotate a debito, registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito: tra cui l'articolo 161) individuati in base alle funzioni svolte (rispettivamente, esborso di denaro

da parte dell'erario, prenotazione a debito, individuazione del credito ai fini del recupero). L'obiettivo che il Governo ha inteso perseguire è stato indicato nella relazione, laddove si giustifica l'intervento adottato per «eliminare duplicazioni di annotazioni, aumentare l'efficacia e la correttezza della registrazione e di impedire che le norme di legge siano di ostacolo alle possibilità aperte all'informatizzazione». Nelle more della realizzazione dei collegamenti informatizzati, per la fase transitoria è stato previsto un «foglio delle notizie utili» da allegare al fascicolo processuale.

La parte sesta (suddivisa, a sua volta, in tre Titoli) è relativa alle operazioni di pagamento, e anche tale istituto è stato oggetto di un intervento di semplificazione, avendo il Governo ricondotto ad unità le vigenti diversificazioni inerenti ai soggetti competenti all'emissione degli ordini di pagamento, lasciando soltanto la differenziazione tra ordine di pagamento effettuato dal funzionario e decreto di pagamento (e relativa quantificazione) effettuato dal magistrato. La distinzione nasce dalla necessità di attribuire al magistrato il potere di provvedere alla quantificazione, allorché sia necessaria una sua valutazione discrezionale (per esempio, la quantificazione degli importi da corrispondere per le attività di demolizione e ripristino dei luoghi).

La parte settima (suddivisa in sette Titoli) è relativa alla riscossione delle spese di giustizia, delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie: anche in tal caso il Governo è intervenuto semplificando la disciplina vigente, operando un raccordo con la riforma della disciplina delle attività di riscossione delle entrate dello Stato (attuata, in generale, mediante la soppressione degli uffici di cassa finanziari e l'attribuzione ai concessionari delle relative competenze, al fine di evitare il cosiddetto «maneggio del denaro» ed i relativi incombeni in capo direttamente agli operatori pubblici).

La parte ottava (suddivisa in quattro Titoli) contiene disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario; essa esclude tali processi dall'ambito di applicazione delle norme del testo unico relative al diritto di certificato (che si devono quindi intendere riferite ai soli processi civile e penale), e contiene norme di applicazione specifica per tali processi.

La parte nona contiene le norme transitorie, e la parte decima contiene le disposizioni finali e l'indicazione espressa delle norme abrogate.

Va conclusivamente apprezzato, per completezza, sistematicità e coerenza con gli obiettivi forniti dal legislatore delegante e con i rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel parere, il lavoro svolto, con particolare riferimento agli organi tecnici che hanno predisposto con un lavoro sicuramente lungo e complesso il testo unico in esame. Ciò va ancor più apprezzato in relazione alla materia assolutamente tecnica e di elevata complessità nella quale ci si è trovati ad operare.

Dal punto di vista del *drafting*, la relazione afferma che «il testo unico evita il più possibile i richiami ad altri testi normativi», ma invero ancora assai numerosi, e forse talvolta emendabili, sono i richiami contenuti nell'articolato. Il testo ha operato una buona revisione del settore, ca-

ratterizzato da una frammentazione normativa stratificatasi in un arco temporale di centocinquanta anni: ciò dovrebbe consentire sia agli operatori sia ai cittadini di disporre di un quadro di riferimento certo e aggiornato sulla disciplina applicabile alle singole fattispecie.

Inoltre, il testo sembra avere recepito in modo coerente le indicazioni fornite dalla delega, e ha ben ordinato le norme da recepire, tenuto anche conto dell'enorme numero di queste. Anche i suggerimenti contenuti nel parere del Consiglio di Stato sono stati pressoché integralmente recepiti.

Come in ogni fattispecie consimile, il giudizio definitivo è affidato in buona parte agli operatori ed ai pratici, in quanto non è la prima volta che architetture ed impalcature astrattamente accettabili non hanno dato buona prova di sé in concreto; non pare tuttavia questo il caso, e sarà comunque possibile sia in relazione al periodo di verifica dell'efficacia generale, sia in riferimento alla specifica necessità di adeguamento alle nuove norme sul contributo unificato che dovrà, sottolinea, essere effettuata eventualmente anche solo «in negativo», cioè verificando che non sia necessario un nuovo intervento di riordino, avere una definitiva conferma pratica sulla efficacia del lavoro svolto.

Esso, si sottolinea, è comunque un passaggio intermedio verso una vera e propria trasformazione radicale della pubblica amministrazione del settore, tuttora inevitabilmente legata, anche nell'ambito del ben riuscito processo di semplificazione, ad istituti e metodi di condotta che nel tempo dovranno essere radicalmente superati. Il partire tuttavia, per un'eventuale futura radicale riforma del settore delle spese di giustizia, non più da un coacervo di norme stratificatesi nel tempo – addirittura nei secoli – ma da un puntuale testo unico organico, è sicuramente un notevole ed apprezzabile risultato.

Dopo che il relatore CAVALLARO ha convenuto pienamente con le considerazioni suesposte, alla cui stesura ha partecipato, il presidente Antonino CARUSO, esprime apprezzamento per il lavoro degli uffici del Ministero della giustizia che hanno redatto lo schema di testo unico, con particolare riguardo all'impegno profuso dalla dottoressa Carluccio.

Si associa il sottosegretario VIETTI, estendendo tali espressioni positive oltre che alla dottoressa Carluccio a tutti i funzionari e ai magistrati che hanno lavorato alla stesura del testo.

Si apre quindi la discussione, nella quale interviene il senatore FASSONE: l'articolo 172, nel porre anche in capo ai magistrati una responsabilità per danno erariale, potrebbe riferirsi a provvedimenti di natura giurisdizionale. Se il decreto di liquidazione rientra in tale categoria, allora la responsabilità del magistrato andrebbe più correttamente inquadrata nell'ambito dei principi e delle procedure di cui alla legge del 1987 sulla responsabilità civile dei giudici, essendo in caso contrario eccentrico differenziare la responsabilità nei confronti dello Stato da quella nei confronti dei privati.

Il relatore FEDERICI ed il presidente Antonino CARUSO ricordano che la norma in questione è meramente compilativa, riproducendo un testo previgente. Il relatore CAVALLARO afferma che il rilievo espresso dal senatore Fassone potrebbe essere recepito in una proposta di riformulazione del testo.

Il senatore FASSONE ritiene che il dubbio da lui sollevato potrebbe utilmente essere fugato sostituendo l'ultimo inciso dell'articolo 172 dello schema di testo unico con le parole «secondo le rispettive regole di responsabilità».

Il senatore BUCCIERO, in sede di articolo 68 dello schema, sollecita un intervento per eliminare talune incongruità della disciplina vigente: ad esempio, l'indennità agli esperti delle sezioni agrarie è rapportata alla loro partecipazione alle udienze, con un gettone pari a 1,55 euro.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia (n. 96)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il relatore Antonino CARUSO propone l'espressione di un parere favorevole senza osservazioni: lo schema di regolamento in questione sana un evidente errore materiale del decreto di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, evitando il permanere di una normativa irrazionalmente discriminatoria. Il comma 3 dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 315 del 2001, infatti, istituiva la figura del vice capo con funzioni vicarie sia per l'ufficio di gabinetto che per l'ufficio legislativo; eppure, ometteva di regolare il trattamento economico dovuto ai vice capi, nonostante il fatto che l'assimilabile figura del vice capo di dipartimento costituisca incarico di livello dirigenziale generale, con conseguente applicazione della relativa disciplina economica.

La lettura combinata delle disposizioni che regolano gli uffici di diretta collaborazione con quelle dei soggetti che svolgono analoghe funzioni presso strutture pari ordinate del medesimo dicastero (i citati vice capi di dipartimento di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001), dunque, rende evidente l'esistenza di una discriminazione irragionevole: conseguentemente, lo schema di decreto in titolo elimina tale disparità di trattamento retributivo, foriera anche di eventuale contenzioso, garantendo a tutti i soggetti il medesimo trattamento economico.

La riscrittura dello schema di decreto suggerita dal Consiglio di Stato – e pienamente recepita dal Ministero della giustizia – è corredata da fondati rilievi dell'organo consultivo circa l'anomalia procedurale dei concerti delle altre amministrazioni interessate, espressi non già dal Ministro, bensì da organi di diretta collaborazione, per di più senza l'indicazione che l'assenso, così manifestato, sia stato dato «d'ordine del Ministro».

Il sottosegretario VIETTI prende atto di tale ultimo rilievo dichiarando che si farà promotore di un più corretto adempimento.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

48^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA**

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1171) *Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale*

(Discussione e rinvio)

Il presidente PROVERA ricorda che, in occasione dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è stata prospettata l'opportunità di un approfondimento su taluni aspetti tecnici del disegno di legge, e sulle sue implicazioni di carattere generale nel contesto delle iniziative per la riforma delle istituzioni finanziarie internazionali.

Al riguardo, comunica che sono state assunte le intese in vista dell'audizione del dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze preposto alla Direzione per i Rapporti finanziari internazionali, dottor Lorenzo Bini Smaghi. L'iniziativa si colloca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle istituzioni finanziarie internazionali che è stata deliberata dalla Commissione e che è stata avviata lo scorso 18 aprile con l'audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica sugli esiti della Conferenza di Monterrey e sulla preparazione del Vertice di Johannesburg.

Ritiene, infine, che l'audizione possa assicurare un utile apporto conoscitivo anche ai fini della discussione del disegno di legge n. 1171 e propone quindi di differire il seguito della discussione alla prossima settimana.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1186) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA, rilevando preliminarmente come l'Accordo oggetto di ratifica sia inteso a creare un più favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti in Armenia e a promuovere una più intensa cooperazione economica tra i due Paesi.

Alla stregua del testo in esame, vengono accordate, in particolare, garanzie per gli investimenti effettuati da investitori di ciascuno dei due Paesi sul territorio dell'altro contro l'adozione di provvedimenti ingiustificati e discriminatori; agli stessi investitori è inoltre riconosciuto il diritto ad un immediato, adeguato ed effettivo risarcimento in caso di nazionalizzazione o esproprio. Viene inoltre previsto il reciproco riconoscimento della cosiddetta clausola della Nazione più favorita, ed è espressamente contemplata la libera trasferibilità delle somme derivanti dagli investimenti, delle somme spettanti in caso di disinvestimento, delle remunerazioni e spettanze per attività e servizi prestati.

Conformemente agli schemi propri della tipologia pattizia in questione, sono previste poi procedure arbitrali in caso di controversie sia tra la Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente, sia tra le Parti contraenti in merito all'applicazione ed interpretazione dell'Accordo.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Margherita BONIVER si associa all'auspicio espresso dal relatore in ordine all'approvazione del disegno di legge, sottolineando l'opportunità di dare positivo riscontro al rilevante impegno da tempo posto in essere dall'Armenia nella prospettiva di una sua piena integrazione nella comunità internazionale.

Non essendo pervenuti i prescritti pareri, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1297) *Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles*

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore PROVERA, il quale ricorda come in occasione del Vertice della NATO, svoltosi a Washington nell'aprile del 1999, fu annunciata la decisione di realizzare entro il 2007 un nuovo Quartiere Generale del Consiglio Atlantico nell'attuale sede di Bruxelles.

L'iniziativa risponde alle accresciute esigenze logistiche determinatesi in rapporto al mutato ruolo che l'Alleanza è venuta ad assumere negli ultimi anni, in particolare con l'adesione della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica Ceca e con l'istituzionalizzazione di iniziative come la «*Partnership for Peace*» che coinvolge 27 Paesi dell'Europa centro-orientale e dell'Asia centrale e il Dialogo Mediterraneo al quale partecipano altri 7 Paesi dell'area mediorientale.

Le attività preparatorie all'intervento, gestite da un «Comitato *ad hoc*» sotto la supervisione del Consiglio Atlantico, sono state avviate nel 1997 con uno studio di fattibilità finalizzato alla identificazione delle esigenze relative alle singole componenti logistiche del futuro Quartiere Generale quali il centro conferenze, gli uffici, gli *staff center*, eccetera.

La proiezione iniziale dei costi, stimata in sede di studio di fattibilità, prevede a carico dello Stato italiano un onere di 24.622.025 euro, pari al 7,25 per cento dell'intero ammontare del progetto.

Sulla base degli elementi richiamati, il relatore propone di esprimere un parere favorevole alla Commissione difesa, che dovrà esaminare il disegno di legge in sede deliberante.

La senatrice DE ZULUETA auspica che in tempi ravvicinati, e comunque prima del Vertice della NATO di Pratica di Mare del prossimo 28 maggio – in occasione del quale dovrebbe essere concluso l'accordo relativo all'istituzione di un Consiglio atlantico a venti, comportante non meglio precisate forme di partecipazione della Federazione russa – il Governo si renda disponibile ad un confronto sul futuro dell'Alleanza. Appare infatti indifferibile avviare in Parlamento, al pari di quanto è avvenuto in altri Paesi, una riflessione sul ruolo di un'Organizzazione che ha visto negli ultimi anni profondamente mutate, in via di fatto, le sue funzioni, che è stata interessata da un processo di allargamento che conoscerà presto nuove tappe e che si è trovata a subire una totale pretermissione delle sue competenze politiche e operative in relazione alla missione *Enduring Freedom*.

Il senatore SCALFARO concorda con la senatrice de Zulueta sull'opportunità di una discussione parlamentare sulle prospettive di evoluzione della NATO; si associa a tale auspicio anche il senatore MANZELLA,

il quale, con riferimento più specifico al disegno di legge in esame, prospetta la necessità di una verifica circa la possibilità di un utilizzo in comune fra NATO e Unione europea di infrastrutture civili.

Il presidente PROVERA dichiara di condividere pienamente le valutazioni testè espresse nel senso dell'opportunità di un dibattito in Parlamento, in tempi molto ravvicinati, sul futuro della NATO.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore il mandato a redigere un parere favorevole per la 4^a Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 90)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 16 aprile scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenute le osservazioni della 5^a Commissione, di tenore favorevole.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Provera il mandato a redigere un parere favorevole sul provvedimento.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Modifiche ed integrazioni al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri» (n. 95)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA, il quale ricorda preliminarmente come l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, nonché delle relative funzioni, sia attualmente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica dell'11 maggio 1999. A distanza di poco più di due anni dalla riforma del 1999, si pone ora l'esigenza di apportare – conformemente alle indicazioni dettate in via generale per l'organizzazione dei Ministeri dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ne prevede una revi-

sione con cadenza almeno biennale – alcune modifiche ed integrazioni all'impianto normativo in essere.

Gli interventi normativi di cui si avverte maggiormente l'esigenza riguardano essenzialmente la configurazione dell'apparato che supporta l'azione del Segretario generale e le modalità di esercizio della funzione di coordinamento a questi affidata. Vengono inoltre operati alcuni limitati ritocchi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 267, finalizzati a raccogliere in un unico quadro normativo disposizioni di carattere organizzativo riferite all'Ispettorato generale e ad integrare la previsione delle funzioni affidate all'Istituto diplomatico.

Passa quindi ad illustrare l'articolato, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 1, che tende a ridefinire le funzioni affidate al Segretario generale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 267, contemplando fra l'altro, al comma 4, lettera c), l'istituzione presso la segreteria generale di un'unità per le attività di rilievo internazionale delle Regioni e degli altri enti territoriali italiani.

Dopo aver richiamato preventivamente il contenuto degli articoli 2 e 3, rileva come, alla stregua dell'articolo 4, è prevista la possibilità di applicare presso l'Istituto diplomatico per periodi di formazione o di aggiornamento professionale anche funzionari diplomatici di Paesi stranieri. Dato poi conto degli articoli 5 e 6, ricorda infine come l'articolo 7 rechi la clausola di invarianza degli oneri di bilancio in relazione all'attuazione del regolamento in esame.

In conclusione, dopo aver osservato come il provvedimento in esame risponda ad apprezzabili finalità di razionalizzazione e potenziamento dell'attività amministrativa del Ministero degli esteri, propone di esprimere un parere favorevole.

Si apre la discussione.

La senatrice DE ZULUETA osserva come l'intervento normativo proposto dal Governo non sembri comportare particolari rivolgimenti rispetto all'impianto normativo definito con la riforma del 1999. In esso è dato di ravvisare però la presenza di taluni elementi di razionalizzazione rispetto alle scelte di eccessivo accentramento delle competenze in capo al Segretario generale che furono a suo tempo compiute, e che formarono oggetto di rilievi critici da parte della Commissione esteri del Senato nello scorcio finale della XIII legislatura. Del pari condivisibile è la scelta di rimuovere la preesistente impropria preclusione rispetto all'utilizzo, per talune limitate posizioni di responsabilità, di professionalità esterne all'amministrazione degli affari esteri. Appare infine opportuna la scelta di prevedere la possibilità di applicare presso l'Istituto diplomatico, per seguire corsi di formazione o aggiornamento, anche funzionari diplomatici stranieri.

Il senatore MANZELLA rileva come l'odierna discussione intervenga in concomitanza con un'aspra polemica politica che ha coinvolto, in modo

alquanto difforme dalle prassi correnti, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri, a seguito di un suo intervento giornalistico, apparso sul «Corriere della sera» il 3 maggio scorso. È quindi inevitabile che il provvedimento formi oggetto di un esame più attento di quanto non sarebbe avvenuto in circostanze diverse.

L'interrogativo di fondo è al riguardo quale sia la logica che presiede alle iniziative di riforma del Ministero degli affari esteri, considerato che si è in presenza di un intervento di revisione di una riforma recentissima, e ancora non si intravedono i contorni di quel completo rivolgimento che è stato annunciato dal Presidente del Consiglio, all'insegna dell'efficienzismo e dell'aziendalismo.

Con riferimento all'articolato, sollecita poi una riflessione, specie fra le varie componenti della maggioranza, circa la previsione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), che istituisce una «unità per le attività di rilievo internazionale delle Regioni».

Il senatore SERVELLO, con riferimento alla disposizione testé richiamata dal senatore Manzella, prospetta l'opportunità di una riformulazione che definisca in modo più puntuale l'ambito nel quale le Regioni possono svolgere attività di relazione con l'estero. Al riguardo, rileva come alcune Regioni abbiano manifestato una tendenza a superare, nell'esercizio di tali attività, l'ambito della promozione economica, esercitando funzioni di politica estera che dovrebbero rimanere concentrate nel Governo. Una riflessione su tale questione appare oltremodo opportuna, per evitare che l'auspicabile dinamismo della presenza internazionale delle Regioni si risolva in una confusa sovrapposizione rispetto ai compiti dello Stato.

Il presidente PROVERA osserva come le Regioni possano svolgere un ruolo molto importante a livello internazionale per ciò che attiene alla sfera della promozione economica e degli scambi culturali: al riguardo, l'esperienza di riferimento è senz'altro quella maturata dai *Laender* tedeschi. Al fine di evitare improprie sovrapposizioni di ruoli, potrà comunque valutarsi la possibilità di una più puntuale definizione degli ambiti di attribuzione devoluti alla «attività estera» delle regioni.

Con riferimento più specifico all'articolato, manifesta apprezzamento per la scelta di prevedere l'attribuzione al Segretario generale di compiti e strumenti più incisivi in materia di vigilanza sull'efficienza e il rendimento degli uffici, prospettando però l'opportunità di aggiornare i meccanismi di valutazione del merito individuale, con particolare riferimento ai funzionari diplomatici.

Il senatore MANZELLA, con riferimento alle considerazioni testé effettuate dal presidente Provera, osserva come la carriera diplomatica rappresenti tradizionalmente un settore d'eccellenza nell'ambito dell'amministrazione della Repubblica.

Il senatore TIRELLI manifesta convinta adesione alle considerazioni svolte dal presidente Provera circa l'opportunità di introdurre meccanismi di valutazione del merito più efficaci per ciò che riguarda i funzionari del Ministero degli affari esteri, che dovrebbero contemplare a suo avviso anche specifiche forme di incentivazione.

Per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), concorda sull'opportunità dell'istituzione dell'unità di coordinamento per le attività di rilievo internazionale delle Regioni, segnalando l'esigenza che la proiezione internazionale delle stesse avvenga in condizioni di reciproca parità, superando improprie sperequazioni che si sono venute a creare in via di fatto.

Intervenendo in sede di replica, il senatore PIANETTA ribadisce come il provvedimento sia idoneo a promuovere un processo di modernizzazione del Ministero degli affari esteri che, già avviato con la riforma del 1999, conoscerà una nuova, significativa tappa nel prossimo futuro.

Il sottosegretario Margherita BONIVER prende atto con soddisfazione delle considerazioni positive svolte dalla senatrice de Zulueta su alcuni aspetti del provvedimento. Con riferimento a quanto dichiarato dal senatore Manzella, precisa che l'intervento normativo in esame rappresenta una parziale messa a punto della riforma del 1999, mentre l'annunciata revisione complessiva dell'organizzazione del Ministero è attualmente oggetto di discussione. L'obiettivo è quello di rendere sempre più incisiva l'azione internazionale dell'Italia, a cominciare dall'apporto che potrà essere assicurato dalla diplomazia, che vanta in Italia una tradizione di indiscusso prestigio. In tale prospettiva, sarebbe auspicabile che le forze politiche, ivi comprese quelle dell'opposizione, considerassero con maggiore apertura i temi dell'annunciata riforma, evitando atteggiamenti di aprioristica contrarietà.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenute le osservazioni della 1^a Commissione - di tenore favorevole - e della 5^a Commissione, favorevoli con osservazioni.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore il mandato a redigere un parere favorevole, con osservazioni di contenuto corrispondente alle indicazioni formulate dalla 5^a Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SERVELLO sottolinea l'opportunità di un confronto in Parlamento sull'evoluzione della drammatica crisi in atto in Argentina, come pure sull'ipotizzato trasferimento in Italia di alcuni palestinesi, terroristi o presunti tali, che si trovano al momento bloccati nella Basilica della Natività a Betlemme.

Dopo che i senatori TIRELLI e BUDIN hanno manifestato convinta adesione alle considerazioni svolte dal senatore Servello, il presidente PROVERA assicura che si farà interprete delle esigenze da questi richiamate presso il Governo.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

114^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI segnala che si tratta del provvedimento, collegato alla legge finanziaria per il 2002, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, come segnalato dal Servizio del bilancio, occorre valutare se il comma 3 dell'articolo 2 è suscettibile di comportare maggiori oneri a carico delle regioni, nonché la congruità della previsione di assenza di oneri per il bilancio dello Stato di cui al comma 4, concernente l'istituzione di un collegio di revisione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituito da un magistrato della Corte dei Conti (con qualifica non inferiore a consigliere) e da due dirigenti generali. Con riferimento ai commi 7 e 8, occorre, inoltre, acquisire indicazioni al fine di verificare se le risorse residue del programma straordinario di edilizia residenziale utilizzate a copertura non siano state già impegnate per le finalità originariamente previste, ovvero non siano state destinate ad economie di spesa realizzate nei precedenti esercizi. Qualora fosse confermata la disponibilità delle risorse indicate, occorre valutare l'opportunità di provvedere alla riduzione delle corrispondenti autorizzazioni di spesa. Analoghe valutazioni sembrano valere anche in relazione al comma 9, che, nel secondo periodo, dispone altresì la nomina di uno o più commissari straordinari, ritenuta suscettibile di comportare maggiori oneri

privi di un'adeguata copertura dal rappresentante del Governo, durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati. Il relatore fa presente che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole nel presupposto che gli oneri siano posti a carico dei fondi previsti per gli interventi prioritari: occorre, quindi, valutare l'opportunità di esplicitare tale presupposto nel testo del provvedimento. Con riferimento all'articolo 6, occorre valutare se il combinato disposto dei commi 2 e 3 possa assicurare la copertura finanziaria degli oneri di funzionamento del RID. Fa presente, altresì, che l'articolo 7 modifica, in generale, molte disposizioni concernenti la materia degli appalti. Data l'entità delle risorse che ricadono nell'ambito applicativo di tali modifiche normative e tenuto conto dei rilevanti effetti finanziari che anche le procedure possono determinare, sarebbe opportuno disporre di indicazioni in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dal complesso delle disposizioni contenute nell'articolo 7. In particolare, occorre, inoltre, valutare se le norme di cui alla lettera i) punto 3 siano suscettibili di produrre maggiori oneri per l'appalto di opere pubbliche in caso di concessioni di prezzi o tariffe amministrati, nonché valutare l'opportunità di escludere dalla cessione di immobili pubblici, quelli già oggetto di cessione ai sensi della legge n. 410 del 2001. Relativamente alla lettera p), come segnalato dal Servizio del bilancio, occorre acquisire indicazioni sia sulla determinazione di effetti finanziari per il bilancio, in termini di maggior difficoltà nel primo anno nella gestione dei flussi relativi al fabbisogno del settore statale, sia sulla neutralità finanziaria della norma concernente la modifica del criterio di calcolo della differenza tra il tasso di inflazione reale e programmato. Segnala, altresì, la disposizione di cui al punto 3) della medesima lettera p), in quanto si potrebbe configurare come un elemento aggiuntivo del costo complessivo dell'opera. Come segnalato dal Servizio del bilancio, la lettera s), al numero 1, sembra suscettibile di determinare minori introiti, mentre relativamente al numero 3) occorre valutare l'opportunità di includere, nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere, gli eventuali maggiori costi dell'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali. È prevista, altresì, l'obbligatorietà di una polizza indennitaria civile per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di verifica del progetto: occorre valutarne eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato. Il relatore segnala, infine, i commi 6 e 7 volti all'istituzione di un centro di responsabilità amministrativa relativa al Consiglio superiore dei lavori pubblici: occorre acquisire indicazioni in merito alle risorse destinate al funzionamento del Consiglio a valere sull'Upb «funzionamento» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per valutare se si tratti di stanziamenti di risorse aggiuntive rispetto alla legislazione vigente. Occorre acquisire chiarimenti anche in merito all'attuale destinazione dei proventi delle attività del Servizio tecnico centrale (compresi quelli dell'attività di studio e ricerca) ivi richiamato che, con la norma in oggetto, vengono assegnati al Consiglio superiore. In merito all'articolo 9 occorre valutare se possano prodursi effetti di gettito per gli enti locali, dall'applicazione della COSAP in luogo della TOSAP, data

l'alternatività dei presupposti dei due tributi e la differente determinazione del *quantum*. L'articolo 10 sopprime il comma 2 dell'articolo 131 della legge n. 388 del 2000. Ricorda poi che i risparmi complessivi sul fabbisogno statale connessi alla norma erano stati stimati, nella relazione tecnica della legge citata, pari a 2.300 miliardi di lire (di cui 70 miliardi nel 2002, 100 miliardi nel 2003, con andamento esponenziale nel corso degli anni successivi). A fronte di effetti negativi sul fabbisogno, è prevista l'emissione di un corrispondente ammontare di titoli del debito pubblico, provvedendo esclusivamente alla copertura dell'importo degli interessi. A tale riguardo, ferma restando la necessità di una quantificazione degli effetti sul fabbisogno almeno per il 2004, occorre valutare se gli effetti negativi sul fabbisogno statale debbano essere coperti per l'intero importo (al pari della modalità di copertura del saldo netto del bilancio statale), ovvero sussistano elementi per adottare modalità di copertura difformi e limitate esclusivamente alla quota interessi. In tale ultimo caso, occorre comunque acquisire indicazione sugli effetti di tali disposizioni sul livello del ricorso al mercato, così come fissato con la recente legge finanziaria. Occorre, altresì, valutare, come segnalato dal Servizio del bilancio, se dal comma 2 possano determinarsi maggiori oneri per lo Stato e per le regioni. Alternativamente, occorre prevedere la copertura degli eventuali oneri, ovvero la soppressione del riferimento al comma 2 dalla clausola di copertura di cui al comma 4. Segnala, infine, l'uso in difformità dei fondi speciali. Per quanto riguarda l'articolo 11, ritiene necessario acquisire indicazione se si tratti di impegno di nuove somme a valere sull'assegnazione totale prevista dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000 (i cui importi risultano già completamente impegnati), ovvero di una norma ordinamentale che, ferme restando le risorse già impegnate, stabilisca esclusivamente le modalità di riparto delle somme richiamate. In relazione all'articolo 12, il Servizio del bilancio ha, tra l'altro, rilevato che il comma 10 sembra suscettibile di produrre conseguenze finanziarie non predeterminabili, in quanto elimina la sospensione della realizzazione delle tratte, successive alla prima, dell'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia. Ritiene necessario valutare se possano prodursi oneri, per il bilancio dello Stato o per la finanza regionale, dall'installazione obbligatoria nelle autostrade di reti di protezione sui viadotti e cavalcavia prevista dall'articolo 14. Segnala, altresì, il comma 3 dell'articolo 15 che, pur riprendendo alcune disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 1998, sembra rendere permanente l'impiego di residui passivi, non utilizzabili entro il periodo di validità del piano in cui erano inseriti, per fini istituzionali dell'ANAS. In merito all'articolo 22, ritiene necessario acquisire conferma che il recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto concerne l'articolo 27 occorre valutare se sia suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nonché acquisire indicazioni in merito agli effetti della norma su analoghi provvedimenti di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In merito all'articolo 28, occorre valutare la congruità della clausola di assenza

di oneri per il funzionamento del Comitato ivi indicato. In relazione all'articolo 29, occorre acquisire conferma dell'equivalenza finanziaria dell'erogazione di un contributo alle regioni in un'unica soluzione, in luogo di un limite di impegno quindicennale per l'ammodernamento degli impianti a fune. A tal fine, ricorda che il comma 5 dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978, per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato, prevede la valutazione espressa degli enti interessati. Il comma 5 dell'articolo 34 sembra avere contenuto analogo all'articolo 71 dell'ultima legge finanziaria: ritiene, quindi, necessario valutare gli effetti finanziari sui bilanci comunali della cessione di beni demaniali, anche in relazione alle modalità di determinazione del prezzo del trasferimento contenute nel medesimo articolo. In merito all'articolo 36, il comma 3 sembra essere suscettibile di porre a carico del bilancio dello Stato un maggior onere (relativo alle convenzioni con la società Trenitalia s.p.a.) non quantificato, né coperto. Appare, altresì, necessario – ad avviso del relatore – acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari per i bilanci regionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, anche con riferimento alla previsione secondo cui per il reperimento delle risorse (per gli interventi infrastrutturali per le linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara) si fa rinvio ad una intesa generale quadro. Infine, giudica necessario valutare il comma 8 in modo tale da esplicitare che la clausola di copertura, così come attualmente formulata, si riferisce al comma 5 anziché all'intero articolo. All'articolo 37, segnala inoltre sia il comma 1, che sembra configurarsi come una copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio, sia il comma 2 in cui sembra che, a fronte di un onere di natura corrente e permanente, si provvede mediante limiti di impegno in conto capitale limitatamente, peraltro, a un periodo di 15 anni. In relazione all'articolo 38, occorre valutare se dall'obbligo di installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni sulle strade ed autostrade possano derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle regioni o degli enti locali, sebbene il comma 9 preveda che tale obbligo non si applica ai lavori per i quali sia già intervenuta l'individuazione del soggetto affidatario. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari dell'articolo 39 anche in relazione alla possibilità che, dalla proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni, possano scaturire richieste di indennizzo. Infine, reputa opportuno prevedere che le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 17, 18 e 20 vengano configurate quali limiti massimi di spesa.

Il senatore MORANDO ritiene necessario che la Commissione si pronunci sulla possibilità di chiedere, nel prosieguo dei lavori, un referto alla Corte di conti sulla modalità di copertura adottata nell'articolo 10, modalità che, allo stato, reputa anomala rispetto agli orientamenti da sempre assunti dalla Commissione.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare l'esame del provvedimento per un approfondimento delle questioni sollevate dal relatore.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1149) *Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del provvedimento, collegato alla legge finanziaria per il 2002, per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza. Per quanto di competenza, segnala gli articoli 1, 3, 8 e 10, rispetto ai quali occorre avere conferma che le norme agiscono nel limite delle risorse stanziato. Con riferimento all'articolo 9, posto che, secondo quanto asserito dal Governo, la misura dell'integrazione finanziaria ivi disposta troverebbe copertura nell'ambito delle disponibilità residue delle risorse destinate alle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, ritiene necessario valutare se il corrispondente importo non debba comunque essere esplicitamente ridotto. Per quanto riguarda l'articolo 12, occorre valutare gli effetti della norma che fissa un limite massimo per il prezzo che i comuni debbono stabilire per la vendita di talune aree nell'ambito dei piani di insediamento produttivo. Al fine di valutare la congruità della copertura prevista per gli oneri derivanti dall'articolo 17, ritiene necessario acquisire informazioni, ed eventualmente esplicitare, la natura degli interventi ivi previsti. Con riferimento agli articoli 14, 15 e 20, occorre valutare – a suo avviso – la congruità della clausola di invarianza degli oneri in essi prevista e, sempre per quanto riguarda l'articolo 20, ritiene necessario verificare se la disposizione di cui al comma 5 non sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi. Segnala poi – come rilevato nell'apposita nota del Servizio del bilancio – gli articoli 22 (che, prevedendo l'integrazione del fondo finalizzato alla concessione di indennizzi per incentivare la chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti, sembra presentare profili onerosi, in quanto potrebbe determinare una riduzione, sia pure contenuta, della base imponibile dei soggetti interessati, con riflessi sul gettito fiscale), 23 (che, modificando il quadro tariffario relativamente ai gasdotti internazionali di importazione, non sembra in grado di escludere ripercussioni sul gettito fiscale) e 25 (rispetto al quale occorrerebbe acquisire ulteriori informazioni circa l'ipotesi di compensazione tra gli oneri di ricerca ed il canone posto a carico degli operatori del settore dei prodotti esplosivi). Per quanto concerne l'articolo 24, occorre acquisire informazioni per verificare se la rideterminazione della misura annuale del contributo straordinario all'ENEA implichi una corrispondente riduzione della misura complessiva del contributo, inizialmente previsto in 200 miliardi di lire dall'articolo 111, comma 2, della legge n. 388 del 2000, (riduzione che, in tal caso, andrebbe esplicitata); ovvero una mera rimodulazione annuale dello stesso contributo, che, allora, sarebbe opportuno esplicitare anche per gli anni successivi al

2003. Segnala poi che, con riferimento all'articolo 27, sembra necessario verificare se le attività individuate dalla disposizione in esame rientrano tra le competenze istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, posto che il Governo ha fornito assicurazioni in tal senso solo per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri. Come inoltre rilevato dal Servizio del bilancio, per quanto riguarda l'articolo 28, andrebbe precisato se la norma trova applicazione anche nei confronti di soggetti di diritto pubblico, perché, in tal caso, essa potrebbe determinare oneri, anche in considerazione dell'elevato livello degli interessi per ritardato pagamento, mentre, per quanto riguarda l'articolo 29 (oltre a segnalare la natura permanente dell'onere indicato ai commi 2 e 4, rispetto ad una previsione di copertura biennale), andrebbero acquisiti chiarimenti sia sull'eventuale impatto della disposizione di cui al comma 1 sui meccanismi della programmazione delle assunzioni, sia sulle ipotesi sottese alla quantificazione degli effetti del comma 4. Occorre, infine, acquisire informazioni sia sull'articolo 32 (in particolare, sulla vigente normativa riguardante i liquidatori in questione, tenuto conto della loro natura giuridica), sia sull'articolo 33 (con riguardo al possibile impatto sulle previsioni a legislazione vigente). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti disposizioni del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare l'esame ad altra seduta al fine di approfondire i rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per la corrente settimana, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del testo proposto per l'Aula per il disegno di legge 1121.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

78^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CASTELLANI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il cavaliere ufficiale Giovanni Risso, presidente della Federazione italiana tabaccai ed il dottor Sergio Baronci, segretario nazionale della medesima Federazione.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione della Federazione italiana tabaccai

Dopo una breve introduzione del presidente CASTELLANI, interviene il presidente della Federazione italiana tabaccai, Giovanni Risso il quale, facendo riferimento alla memoria consegnata alla Presidenza, dà conto in premessa del numero dei rivenditori di generi di monopolio titolari di ricevitoria del gioco del lotto, informando anche sul numero delle

domande presentate dal 1999 ad oggi per ottenere la concessione per la raccolta delle giocate.

Egli sottolinea che il gioco del lotto presenta alcune peculiarità che lo rendono totalmente differente, rispetto ad altri giochi, in particolare per quanto attiene allo *status* dei ricevitori. Dopo aver delineato l'organizzazione del settore dei giochi e delle scommesse in ordine al rapporto intercorrente tra lo Stato, l'ente gestore e la rete dei singoli ricevitori, fa presente che l'attuale ordinamento prevede da un lato, che la raccolta sia affidata ai ricevitori cosiddetti lottisti, (si tratta di *ex* dipendenti del lotto, circa 400 ai quali la legge prevede l'affidamento della raccolta), dall'altro ai titolari di rivendite di generi di monopolio. L'attuale normativa stabilisce che il rapporto di concessione intercorre direttamente tra il competente Ispettorato dei Monopoli di Stato e il raccoglitore. Tale concessione ha durata normalmente novennale, ossia coincidente con la durata della concessione delle rivendite di generi di monopolio. In tale sistema, la Lottomatica S.p.A., concessionaria per la gestione del Lotto, figura in qualità di gestore esclusivamente operativo e tecnologico. Essa infatti fornisce le apparecchiature informatiche (terminali) ed il materiale necessario per la raccolta del gioco, garantendo altresì l'assistenza tecnica ai raccoglitori. La società Lottomatica amministra, inoltre, i flussi della raccolta ed è sottoposta al controllo e alla vigilanza dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e della Corte dei Conti. Tuttavia la rete è di proprietà dello Stato che ne rientrerà in pieno possesso al termine della concessione.

L'oratore si sofferma poi a delineare le caratteristiche gestionali e organizzative della raccolta delle scommesse sportive, soffermandosi sulle differenze rispetto al sistema di raccolta delle giocate del lotto.

Proprio le caratteristiche di unicità del gioco del lotto e dell'organizzazione dei ricevitori inducono la Federazione a dubitare della opportunità di costituire la rete di raccolta unica, e da più parti sollecitata al fine di conseguire ipotetici abbattimenti dei costi di gestione e maggiori entrate per l'erario.

Egli sostiene, infatti, che la rete del gioco del lotto debba restare separata dalle altre, poiché una rete unica porterebbe inevitabilmente i ricevitori a favorire, nell'uso dell'unico terminale, i giochi più remunerativi a discapito degli altri. Inoltre l'unicità della rete potrebbe indurre nel medio-lungo periodo, i ricevitori diversi dai tabaccai ad aspirare ad ottenere una ricevitoria del lotto con conseguente penalizzazione del ricevitore tabaccaio.

Dopo aver ricordato il significativo apporto dei tabaccai al rilancio del gioco del lotto, egli ribadisce che proprio il diverso rapporto che intercorre tra la Lottomatica e tabaccai rispetto a quello tra enti gestori degli altri giochi e altri ricevitori, preclude la realizzazione di una rete unica che comprenda anche il gioco del lotto, ferma restando la possibilità, qualora la si ritenga opportuna, di una rete unica per gli altri giochi e sempre che i gestori a tecnologia più evoluta abbiano interesse a condividerla. Egli motiva ulteriormente le ragioni che portano la Federazione a escludere l'opportunità della realizzazione delle rete unica, e si sofferma altresì ad illu-

strare i positivi risultati ottenuti dai tabaccai nella offerta di servizi di pubblica utilità e di riscossione su base telematica.

Sempre in tema di organizzazione complessiva della raccolta del gioco del lotto, egli sottolinea la necessità di risolvere definitivamente la questione della distanza minima tra ricevitorie gestite da tabaccai e ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.

Tale distanza minima, originariamente di 500 metri, fu concessa come privilegio *ad personam* agli ex dipendenti del lotto al fine di garantire loro una congrua redditività della ricevitoria.

Egli dà quindi conto delle varie e differenti modifiche intervenute nella legislazione, fino alla legge finanziaria per il 1999, soffermandosi anche sui risvolti giurisprudenziali di tale specifica questione.

L'oratore illustra poi le richieste della Federazione in tema di aggio sulla singola giocata, ribadendo la forte contrarietà della categoria per la riduzione dal 10 all'8 per cento, disposta a partire dall'anno 2000. Tale decurtazione, inoltre, fu disposta con un provvedimento, la cui dubbia legittimità ha dato vita ad un enorme contenzioso tra la categoria e l'Amministrazione finanziaria.

Al fine di chiudere tale vertenza egli formula la proposta di istituire un sistema di compensi che consenta ai ricevitori del lotto di recuperare almeno parte della perduta redditività, ancorando l'aumento del compenso alla produttività della rete, in modo che l'aggio loro riconosciuto, pur non potendo scendere al di sotto della soglia minima dell'8 per cento, possa aumentare in caso di aumento della raccolta complessiva, senza ulteriori oneri aggiuntivi per l'erario.

Ulteriori proposte per rilanciare complessivamente il gioco del Lotto concernono le modalità proprie delle scommesse, ovvero la semplificazione degli adempimenti burocratici. Sotto il primo punto di vista egli ritiene opportuna l'introduzione del Jackpot sulla cinquina, argomentando i positivi effetti di tale proposta anche dal punto di vista del gettito erariale.

Per quanto riguarda invece la semplificazione degli adempimenti burocratici gravanti sul ricevitore del lotto, egli delinea le proposte di modifica della normativa vigente, in particolare dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990 che impone al ricevitori di inviare settimanalmente gli originali degli scontrini vincenti.

Infine, egli ricorda che secondo quanto stabilito dall'articolo 33 della legge n. 724 del 1994 e dall'articolo 19, comma 7, della legge n. 449 del 1997, hanno diritto alla ricevitoria del lotto tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno. L'attuale piano di estensione della rete del lotto considera le domande presentate nel 1998 e nel 1999 e si basa su un rinnovo della concessione alla società Lottomatica che si è impegnata ad attivare ulteriori 15.000 ricevitorie nell'arco di due anni. Considerato che ad oggi dei 15.000 tabaccai che avevano presentato domanda per il lotto nel biennio 1998-1999, circa 900 hanno rinunciato prima ancora della firma del contratto, egli chiede che di tali rinunce si tenga conto nell'assegnazione delle concessioni previste per il 2000.

L'oratore svolge poi alcune considerazioni in merito alla crisi del settore delle lotterie nazionali, illustrando le modifiche verificatesi nel sistema di distribuzione degli biglietti e dando conto della attuale organizzazione amministrativa e gestionale di tale settore.

Dal proprio punto di vista, per un effettivo rilancio delle lotterie nazionali occorre tenere presente che per le lotterie tradizionali occorre ridimensionarne il numero e trovare valide forme di promozione. Non va infatti sottaciuto che le lotterie subiscono la concorrenza del Superenalotto, il cui sistema di gioco è analogo.

Per quanto riguarda i videopoker, considerato che l'attuale normativa non consente una loro chiara classificazione, occorre premettere che se dovessero essere considerati giochi d'azzardo, la loro installazione ai sensi dell'articolo 110 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza dovrebbe essere vietata, così come dovrebbe essere vietata una rappresentanza degli interessi dei soggetti che tali sistemi sfruttano.

Ad ogni modo, comunque si preferisca qualificare i videopoker, la Federazione Italiana Tabaccai non ritiene opportuna una regolamentazione di tali giochi nell'ambito del riordino dell'intero settore.

Egli osserva che, allo stato attuale, i videopoker, a differenza degli altri giochi, non sono soggetti ad alcun controllo, sia dal punto di vista dell'utilizzo da parte del giocatore, sia per quanto concerne il pagamento delle imposte sui redditi e sugli intrattenimenti.

Inoltre egli ritiene che, se anche venisse colmata l'attuale lacuna normativa, tali macchine siano estremamente pericolose, sia perché sottraggono quote di mercato ai giochi di pertinenza statale, sia perché, a differenza di quanto sostenuto da altri, sono esse fonte di ulteriore guadagno per le organizzazioni criminali.

Tutto ciò considerato, esprime la convinzione che gli unici locali idonei ad accogliere tali apparecchiature debbano essere considerati i Casinò: solo un ambito circoscritto e soggetto a rigorosi controlli può, infatti, assicurare le necessarie ed opportune garanzie minime di indipendenza dalla criminalità organizzata e di tutela dei minori.

Analoga contrarietà egli esprime anche per quanto riguarda le ipotesi di consentire l'installazione di tali apparecchiature nelle sale Bingo. Per quanto riguarda le scommesse estere e via internet, ricorda inoltre che la disciplina prevista dalla legge finanziaria per il 2001 è stata fortemente voluta sia dai totocalcolatori sportivi, che dagli operatori legali del settore delle scommesse. Egli ritiene pertanto che al fine di vietare l'effettuazione di scommesse in via telefonica o telematica, l'articolo 37 della legge n.388 del 2000 non debba essere in alcun modo modificato.

Perché, nonostante le prescrizioni e i limiti previsti da tale disciplina, si registra una diffusione incontrollata delle scommesse estere effettuate per via telematica, ne sottolinea infine gli aspetti negativi, sia per quanto riguarda le condizioni di concorrenza nei confronti degli altri operatori del mercato delle scommesse, sia per quanto concerne il gettito erariale.

A suo parere, infatti, l'attività di raccolta delle scommesse poste in essere da «intermediari di servizi telematici» attraverso una stabile organizzazione, configura un vero e proprio esercizio abusivo della raccolta delle scommesse.

In conclusione, osserva che la normativa vigente appare adeguata per contrastare il fenomeno e che l'eventuale legalizzazione delle scommesse estere e nazionali a mezzo internet o telefono, rischia di ledere fortemente lesiva gli interessi erariali.

Il senatore GIRFATTI, a nome dei senatori di Forza Italia, ritiene pienamente condivisibile le richieste avanzate dal presidente Risso per l'aumento dell'aggio sulla raccolta del lotto e per la revisione del limite posto alla estensione della rete a tutti i tabaccai: si tratta di due richieste che vanno nella giusta direzione di eliminare le disparità di trattamento con i concessionari di raccolta di altri tipi di scommesse e di garantire una redditività adeguata agli esercenti.

Il senatore BONAVITA puntualizza che la richiesta di aumentare l'aggio sulle giocate del lotto è ben presente alle forze politiche, soprattutto in considerazione della incidenza della riduzione percentuale sui proventi complessivi degli esercenti. Egli condivide inoltre le proposte avanzate in termini di semplificazione degli adempimenti burocratici e di ampliamento dell'offerta, come ad esempio l'introduzione del *jackpot* su alcuni tipi di giocate del lotto. Ritiene peraltro opportuno un approfondimento della questione relativa alla unificazione della rete di raccolta di tutti i tipi di scommesse, attesa la posizione di sostanziale contrarietà della Federazione. Un diverso e più complesso discorso concerne invece la questione dei limiti da porre nella utilizzazione dei cosiddetti videopoker, poiché, da un lato, occorre verificare la fattibilità tecnica di un controllo sugli apparecchi e dall'altro, risulta essenziale evitare forme di concorrenza sleale tra gli operatori. In generale, osserva che la prospettiva di una regolamentazione complessiva del settore del gioco e delle scommesse possa costituire l'occasione per verificare l'accoglimento di alcune specifiche richieste della Federazione dei tabaccai.

Infine, ritiene che una posizione di chiusura completa nei confronti delle nuove modalità di scommesse attraverso l'uso di *internet* non possa conseguire risultati concreti, per la oggettiva difficoltà ad impedire tali forme di scommesse: ragion per cui ritiene opportuno regolamentare tali attività, creando delle alternative legali al gioco clandestino.

Il senatore EUFEMI sottolinea le questioni di maggiore rilievo emerse dall'audizione, richiamando innanzitutto la pesante incidenza sulla redditività dei singoli esercizi commerciali della riduzione dell'aggio sulla raccolta del lotto. Invita peraltro il presidente Risso a chiarire ulteriormente la posizione della Federazione sulla specifica questione della unicità della rete. Inoltre, dopo aver ricordato l'ampliamento della gamma dei servizi offerti attraverso la rete telematica, chiede se tale ampliamento

non rischia di ridurre la remuneratività di altre attività tradizionali dei tabaccai.

A giudizio del senatore BRUNALE, l'intervento svolto dal presidente Riso attiene in parte all'oggetto specifico dell'indagine conoscitiva, in parte invece a problematiche proprie del settore della rivendita dei generi di monopolio. Egli rileva l'esplicita contrarietà della Federazione per una unificazione della rete di raccolta di tutti i tipi di scommessa, mentre invece altri soggetti auditi ne hanno raccomandato l'adozione in vista di una riduzione complessiva dei costi dell'intero settore della raccolta delle scommesse. Ritiene che le osservazioni svolte dal presidente Riso vadano inquadrare nel più complesso processo di trasformazione subito dal settore, in particolare per quanto riguarda l'uso dei prodotti da fumo. In tale contesto va inquadrato il problema della determinazione dell'aggio, che non può essere valutato solo dal punto di vista di una riduzione dello stesso. Per quanto riguarda invece i videopoker appare netta la posizione espressa dalla Federazione, anche se egli ritiene che il settore necessiti più di una regolamentazione che di un divieto assoluto.

A giudizio del senatore LABELLARTE, la posizione espressa sulla utilizzazione dei videopoker si scontra con le reali dimensioni del fenomeno. Egli chiede al presidente Riso di valutare, in termini quantitativi e qualitativi, la diffusione dell'utilizzo dei videopoker tra gli associati della Federazione, soprattutto tra gli esercenti di bar e di tabaccherie. Per quanto riguarda invece la determinazione dell'aggio chiede di chiarire la posizione della Federazione rispetto alle ipotesi di unificazione di tale misura per la raccolta di tutti i tipi di giochi e scommesse.

Il segretario generale BARONCI specifica che la Federazione, al di là delle scelte e dei comportamenti dei singoli associati, valuta in maniera nettamente negativa la diffusione dei videopoker, ragion per cui egli ribadisce la posizione espressa di divieto di tale apparecchi nei pubblici esercizi.

Per quanto riguarda i mutamenti intervenuti nello specifico settore merceologico dei prodotti da fumo, egli sottolinea come la categoria abbia tratto grande giovamento dalla incisiva azione delle forze dell'ordine e dell'Amministrazione finanziaria di contrasto del contrabbando di sigarette; d'altro canto, l'ampliamento della gamma dei servizi e dei prodotti offerti va correlato alla percezione delle dinamiche decrescenti del mercato delle sigarette.

Per quanto riguarda la determinazione dell'aggio, egli ribadisce la richiesta di elevare la percentuale attualmente vigente, senza che tale posizione implichi necessariamente il mantenimento delle attuali differenziazioni tra i concessionari della raccolta di altri tipi di scommesse. Dopo aver fatto riferimento ai problemi di sicurezza e di ordine pubblico che la categoria affronta quotidianamente, egli dichiara di condividere l'ipotesi

di estensione dei servizi offerti in via telematica ad altre categorie di commercianti, ma non alla generalità degli esercenti.

Il presidente CASTELLANI congeda gli auditi e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

79^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.

Non essendovi richieste di intervento nel dibattito, prende la parola il relatore BEVILACQUA per illustrare la seguente proposta di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione,

esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo, valutato positivamente che:

l'articolo 1 istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella Pubblica amministrazione;

l'articolo 2 modifica la composizione della Commissione per le adozioni internazionali, aggiungendovi un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

in materia di formazione del personale, l'articolo 4 innova il decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, introducendo un articolo *7-bis* che prevede la predisposizione, da parte delle amministrazioni interessate, di un piano di formazione del personale che, tenendo

conto dei fabbisogni e delle competenze, indichi gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari, escludendo tuttavia espressamente da questa disciplina le università e gli enti di ricerca;

l'articolo 5 sopprime, all'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 1998 (come modificato dall'articolo 22 – poi divenuto 33 – dell'ultima legge finanziaria), la previsione secondo cui il regolamento che avrebbe individuato i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale ai fini della concessione a soggetti diversi da quelli statali della gestione di servizi culturali finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico avrebbe potuto definire anche «i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego»;

in merito alla contrattazione collettiva integrativa di comparto, l'articolo 6 richiama l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, pena la nullità e l'inapplicabilità delle clausole eventualmente difformi;

l'articolo 8 dispone che l'utilizzazione degli idonei nei pubblici concorsi può avvenire, nei limiti della dotazione organica di ciascuna amministrazione, anche attingendo a graduatorie di altre amministrazioni del medesimo comparto,

registrato che l'intero Capo III, comprensivo degli articoli da 11 a 15, è attinente all'istruzione, all'università e alla ricerca e in particolare che:

l'articolo 11 riguarda la realizzazione di alloggi e residenze universitari, prevedendo che il Ministero affidi alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei relativi fondi;

l'articolo 12 reca le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 297 del 1999, di riordino della ricerca scientifica e tecnologica: fra gli interventi ammissibili ai finanziamenti per ricerca industriale, sono inserite le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare in sede europea; fra gli interventi ammissibili ai finanziamenti per sostegno all'occupazione nella ricerca industriale, è inserita l'assunzione di oneri per assegni di ricerca; sono infine dettate alcune norme integrative delle disposizioni transitorie, relative soprattutto all'assunzione diretta da parte del Ministero della gestione delle attività precedentemente svolte in convenzione dall'IMI;

l'articolo 13 estende agli enti pubblici di ricerca alcune norme già previste dall'ordinamento universitario: la stipula di contratti e convenzioni per attività di ricerca e consulenza, l'erogazione di incentivi ai professori e ricercatori, nonché la concessione di anticipazioni da parte del

Ministero degli esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo;

l'articolo 14 consente invece al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di accreditare i trasferimenti disposti in favore di propri istituti forniti di autonomia contabile e di bilancio, in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidità, su appositi conti bancari ad essi intestati;

l'articolo 15 reca infine disposizioni in materia di ricerca industriale, autorizzando il Ministero a riservare annualmente una quota delle disponibilità complessive del Fondo per le agevolazioni alla ricerca alla copertura di oneri derivanti dai progetti di cui alla legge n. 46 del 1982;

preso atto che i restanti Capi del provvedimento contengono norme che riguardano altre Amministrazioni dello Stato (Esteri, Difesa, Comunicazioni, Salute), ad eccezione dell'articolo 18, secondo cui il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, costituire o partecipare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati alla promozione culturale all'estero, ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonché di diffusione e promozione della lingua italiana,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 7, che detta norme in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università, disponendo che tali amministrazioni, prima di avviare procedure di assunzione, debbano comunicare al personale in disponibilità il livello e la sede di destinazione per cui si intende bandire un concorso, pena la nullità delle assunzioni effettuate in violazione, si ritiene indispensabile escludere le università e gli enti di ricerca dall'applicazione di tale norma in considerazione del consolidato processo autonomistico;

2. il Capo III del disegno di legge in esame appare la sede opportuna per rendere spendibile l'accantonamento di spesa disposto dall'ultima legge finanziaria al fine di dare sia pure iniziale soluzione al crescente fabbisogno finanziario del Ministero connesso al subentro dello Stato nei contratti di appalto stipulati dagli enti locali per i servizi di pulizia nelle scuole. Il decreto ministeriale 3 agosto 1999, n. 184, ha infatti disposto che lo Stato subentrasse nei contratti di appalto stipulati da quegli enti locali che, a seguito dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 (che ha fatto venire meno l'obbligo per gli enti locali di fornire il personale non docente alle scuole) hanno ritenuto di assicurare i servizi di pulizia dei locali scolastici ricorrendo ad appalti con ditte esterne anziché con proprio personale. Si è così venuto a determinare un debito a carico dello Stato

quantificato in circa 519 milioni di euro, che l'accantonamento della finanziaria copre solo parzialmente, quanto meno al fine di evitare interruzioni o gravi turbative del servizio di pulizia e custodia delle scuole. Si suggerisce pertanto di inserire al Capo III un articolo del seguente tenore:

«Art. ...

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto 23 luglio 1999, n. 184, emanato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nei centri di responsabilità «Uffici scolastici regionali», dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, sotto le unità previsionali di base «Strutture scolastiche», sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000, e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Il relatore rende quindi noto di aver presentato, presso la Commissione affari costituzionali, due emendamenti al disegno di legge n. 1271 che sostanzialmente riproducono le osservazioni – rispettivamente all'articolo 7 e al capo III di tale provvedimento – contenute nella proposta di parere ora esposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1251) *CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*

(1306) *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 aprile scorso.

La senatrice Vittoria FRANCO riconosce che il disegno di legge governativo si ispira ad alcuni principi condivisibili, con i quali tuttavia si pongono in contrasto sia alcuni passaggi della medesima proposta legislativa, sia altre misure adottate dal Governo in relazione al comparto dell'istruzione; fra queste ultime ella cita in particolare la riduzione delle risorse complessive destinate alla scuola e degli organici funzionali, scelte che avranno una incidenza negativa sulle possibilità di realizzazione del tempo pieno. Rilievi critici nei confronti del provvedimento, del resto, sono stati avanzati dallo stesso Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il cui parere invita il Presidente ad acquisire.

Nel merito del disegno di legge n. 1306, si sofferma sulle problematiche concernenti la scuola dell'infanzia, momento cruciale per la crescita del bambino e passaggio indispensabile per lo sviluppo della personalità. Nonostante questo segmento del sistema formativo sia fra i migliori del percorso scolastico italiano e sia considerato all'avanguardia anche a livello internazionale, e nonostante le scansioni cronologiche per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia (da zero a tre anni e da tre a sei anni) siano ormai sperimentate e consolidate, il Governo propone l'ingresso anticipato alla stessa scuola dell'infanzia, sollevando su questo punto le critiche del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e delle associazioni dei genitori, proprio quest'oggi audite dall'Ufficio di Presidenza della Commissione. L'anticipo infatti non sembra motivato da un diverso disegno pedagogico, bensì appare come il frutto di una scelta improvvisata che finisce per stravolgere un modello educativo fino ad oggi molto apprezzato. E in proposito risulta ulteriormente peggiorativo il fatto che la scelta relativa all'anticipo venga rimessa alle famiglie, in quanto vi sono seri dubbi che queste ultime siano realmente in grado di assumere da sole tale decisione. L'anticipato ingresso alla scuola dell'infanzia, inoltre, incide sul servizio offerto ai bambini da zero a tre anni, dal momento che si passa dal rapporto di un insegnante ogni otto bambini previsto per gli asili nido al rapporto di un insegnante ogni ventotto bambini che caratterizza la scuola materna. Infine, l'aspetto discriminatorio e casuale che sembra contrassegnare questa previsione di anticipo risulta vieppiù rafforzato dalla disposizione introdotta al comma 4 dell'articolo 7, che condiziona l'anticipata iscrizione alla disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale

dal patto di stabilità, in questo modo pregiudicando ulteriormente l'adempimento del dovere che incombe sullo Stato di garantire una effettiva uguaglianza delle opportunità offerte al percorso formativo di ciascun cittadino.

Lo spirito della Costituzione viene peraltro stravolto anche dalla concezione dell'obbligo scolastico come promanazione dell'autorità statale, che andrebbe pertanto rimosso in favore del diritto all'istruzione. In realtà, il principio dell'obbligo scolastico ha il fine di richiamare lo Stato al suo dovere di garantire il rispetto del diritto all'istruzione anche nei confronti di coloro che altrimenti vi si sottrarrebbero. Tanto meno appare chiaro il significato sotteso alla proclamata esigenza di un passaggio da una scuola di Stato ad una scuola della società civile, che fa presagire la criticabile intenzione di indurre lo Stato stesso ad abdicare dai propri compiti nel campo del servizio dell'istruzione.

Quanto al profilo della formazione, concordemente con l'obiettivo condiviso da tutti i Paesi dell'Unione europea di un elevamento culturale dei propri cittadini, ella richiama l'esigenza che la scuola formi gli individui nel contesto di una realtà mondiale in continuo mutamento, che richiede pertanto l'acquisizione di nuovi saperi e la conoscenza di nuove tecnologie. Non si tratta quindi di consentire semplicemente la formazione professionale, bensì di radicare la capacità di apprendimento e formazione lungo tutto l'arco della vita, anche in connessione con un nuovo modello di lavoro. Al riguardo, sarebbe pernicioso la reintroduzione delle gerarchie sociali, che inevitabilmente deriverebbe da una specializzazione nel canale dell'istruzione o della formazione professionale imposta già in precoce età adolescenziale. Si dovrebbe invece perseguire l'obiettivo di un miglioramento del sistema complessivo dell'istruzione e della formazione professionale, così da consentire la realizzazione dei progetti di vita di ciascuno.

In considerazione infine delle dichiarazioni rilasciate da esponenti del Governo circa la disponibilità ad introdurre eventuali correttivi al provvedimento in esame, ella si augura che il confronto fra le parti politiche possa effettivamente realizzarsi allo scopo di migliorare alcuni aspetti rilevanti della riforma scolastica proposta dell'Esecutivo.

La senatrice BIANCONI ritiene che il processo riformatore rappresenti un utile occasione per riconsiderare le ragioni di fondo su cui deve basarsi il sistema dell'istruzione. Da questo punto di vista, il vero nodo da sciogliere, a suo avviso, è rappresentato dagli insegnanti, non solo sotto il profilo della loro preparazione, ma anche relativamente alla loro tradizione culturale e alla loro capacità di fornire un'interpretazione e un significato alle nozioni che essi impartiscono agli studenti. Ella delinea quindi le caratteristiche che dovrebbero contraddistinguere i docenti nell'ottica di un sistema di istruzione che sia al servizio della società nel suo complesso e possa assicurare un percorso formativo equilibrato fra i vari aspetti del sapere.

Esprime quindi apprezzamento per l'impostazione riformatrice prescelta dal Governo, che in modo innovativo parte dai principi generali

per procedere poi a una razionalizzazione della disciplina normativa concernente la scuola attraverso la proposta di adozione di una legge quadro che risulti chiara e comprensibile. Sottolinea inoltre positivamente il ruolo che nel futuro sistema di istruzione viene attribuito allo Stato, così da garantire l'omogeneità dell'ordinamento scolastico su tutto il territorio nazionale.

Richiamando poi alcuni punti del provvedimento d'iniziativa governativa che considera particolarmente salienti, ella si sofferma sulla scelta di caratterizzare il cambiamento in atto in senso graduale, in modo da non delineare una trasformazione rivoluzionaria, bensì un processo appunto graduale e non definitivo che consenta aggiustamenti in corso d'opera, ed esalta il ruolo attivo assegnato a tutti i soggetti interessati al mondo della scuola nella definizione dei percorsi formativi.

Dopo aver valutato favorevolmente il nuovo esame di Stato che il Governo intende introdurre, ella evidenzia la pari dignità che finalmente viene conferita alla formazione tecnico-professionale rispetto al sistema dei licei, colmando così una disparità che l'Italia scontava rispetto agli altri Paesi europei. I centri di formazione professionale, del resto, rappresentano il portato di una straordinaria esperienza, finora tuttavia penalizzata nella fase di distribuzione delle risorse. Sollecita pertanto il Governo a prestare la giusta attenzione al settore della formazione professionale, anche in previsione del venir meno del sostegno finora assicurato dal Fondo sociale europeo.

L'alternanza scuola-lavoro, la certezza dei necessari finanziamenti, la flessibilità fra i canali dell'istruzione e della formazione professionale, nonché la formazione specifica e il tirocinio garantito a tutti gli insegnanti rappresentano gli altri profili del provvedimento particolarmente meritevoli di considerazione. Da essi si evince peraltro la complessità di un disegno riformatore che esige pertanto il ricorso alla delega legislativa. La proposta governativa del resto non configura affatto una richiesta di delega in bianco, indicando al contrario i criteri che debbono caratterizzare il sistema dell'istruzione e tenendo conto della compresenza di aspetti diversi fra loro e dell'esigenza di un'attuazione graduale della riforma. In altri termini, si tratta di un progetto di grande respiro, che ella si augura possa davvero prendere avvio sin dal prossimo anno scolastico.

Il senatore D'ANDREA dichiara che il Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo non si riconosce nello schema tracciato dal professor Bertagna, secondo il quale gli oppositori al progetto governativo si suddividerebbero fra coloro che non ritengono necessaria alcuna riforma della scuola e coloro che considerano intangibile l'ordinamento delineato dall'ex ministro Berlinguer. Infatti, il suo Gruppo si schiera con coloro che riconoscono l'esigenza di una riforma del sistema di istruzione, tant'è che ha sostenuto con convinzione il processo riformatore avviato dall'allora Governo dell'Ulivo, ma nel contempo riconosce che l'impostazione berlingueriana richiede inevitabilmente delle modifiche, soprattutto alla luce della nuova formulazione del Titolo V della Costituzione. Giudica pertanto assai criti-

cabile la decisione del nuovo Esecutivo di bloccare la riforma dei cicli scolastici avviata nel corso della XIII legislatura, non formulando un'adeguata risposta nei confronti dei rilievi eccepiti dalla Corte dei conti in merito agli schemi di regolamento che predisponavano i nuovi curricoli, né elaborando dei provvedimenti alternativi. Non appare infatti corretto dal punto di vista istituzionale non adempiere a quanto previsto da una legge non ancora abrogata, né modificata.

Egli non pone in causa il diritto di una nuova maggioranza politica di apportare innovazioni a una disciplina normativa introdotta da un Governo precedente, ma per perseguire tale finalità non si deve adottare un metodo che alteri il rapporto tra disposizioni legislative e obblighi amministrativi conseguenti. D'altra parte, di questo tipo di scorrettezza istituzionale si era già avuta una anticipazione all'epoca del primo Governo Berlusconi, che non diede seguito alla delega legislativa in materia di autonomia scolastica. Chiede inoltre chiarimenti al Governo in merito ad alcune anticipazioni giornalistiche che lasciano supporre un intendimento controriformistico dell'Esecutivo anche nel campo degli ordinamenti didattici universitari, in contrasto con le dichiarazioni programmatiche rese dallo stesso Ministro dinanzi alla Commissione.

Nel disegno di legge n. 1306 del resto non si coglie affatto un'impostazione di ampio respiro e in ogni caso i profili della legge n. 30 del 2000 che pure avrebbero richiesto un intervento riformatore vengono nuovamente disciplinati in senso peggiorativo. Dopo aver rapidamente enumerato i punti maggiormente criticabili del provvedimento, egli ribadisce quindi che sarebbe stato più saggio dare corso alla riforma dei cicli scolastici introdotta nella XIII legislatura per poi correggerla in corso d'opera, risparmiando così incertezze e dubbi a tutti i soggetti interessati al settore scolastico, anche in considerazione del fatto che sembra poco credibile l'introduzione del nuovo sistema sin dal prossimo anno scolastico. Il Governo ha invece preferito investire con una critica globale l'intera riforma delineata dall'allora Governo dell'Ulivo, travolgendo così anche gli aspetti ormai assimilati dal sistema.

Soffermandosi poi su alcune specifiche disposizioni, egli critica la previsione di un ingresso anticipato nel sistema scolastico, che sarebbe contrario ai ritmi naturali dell'età evolutiva e avrebbe perniciose ricadute anche sui successivi passaggi del percorso formativo. Uguale contrarietà manifesta inoltre nei confronti di una scelta eccessivamente precoce fra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale, che finirebbe per essere prevalentemente determinata dalle condizioni socio-ambientali. Stigmatizza quindi il tentativo di eliminare il principio dell'obbligo scolastico, ricordando le radici storiche in cui esso affonda e ritenendo impraticabile l'equiparazione di tale obbligo con quello connesso alla coscrizione militare, come da taluni sostenuto; l'obbligo scolastico, infatti, deve essere inteso non come un servizio che deve essere reso dal cittadino, bensì come un servizio che lo Stato deve rendere al cittadino.

Dopo aver complessivamente criticato l'ordinamento scolastico che il progetto governativo intende delineare, in quanto non appare garantita la centralità dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, l'oratore svolge alcune riflessioni sul percorso legislativo che si intende seguire, condannando il proposito di delegificare materie rientranti nella riserva di legge. Anche la richiesta della delega legislativa del resto appare contrassegnata dalla mancanza di principi e criteri direttivi chiari e puntuali, risultando assolutamente non rispettosa delle competenze statali e regionali e con ciò lasciando emergere profili di incostituzionalità. La scelta di una delega in bianco, inoltre, appare tanto meno comprensibile in considerazione dell'ampia maggioranza parlamentare di cui dispone il Governo.

Un'ultima critica egli rivolge poi al modo in cui si tenta di ovviare al problema delle risorse finanziarie necessarie ad avviare la riforma, dal momento che la soluzione proposta in merito non appare seria, né adeguata.

Egli auspica infine che la legge di riforma del sistema scolastico sia frutto di un effettivo confronto parlamentare, affinché la nuova normativa che verrà licenziata sia la migliore possibile e sia capace di rilanciare la scuola pubblica soddisfacendo le esigenze degli studenti e degli operatori del settore. Al riguardo, e laddove vi sia una reale apertura al confronto nel merito, assicura la disponibilità della propria parte politica ad accelerare l'*iter* del provvedimento. In caso contrario, il dissenso del suo Gruppo si concretizzerà in una coerente opposizione al progetto governativo.

Il senatore COMPAGNA ritiene che l'attuale discussione riproduca le polemiche e riproponga le perplessità già emerse in occasione del dibattito attorno alla riforma dei cicli scolastici voluta dalla *ex* maggioranza. Si configura così una ritualità nella enunciazione delle diverse opinioni soprattutto nella contrapposizione fra conservatori e riformatori e nella critica allo strumento della delega legislativa, registrandosi il passaggio dall'una all'altra posizione a seconda del cambio di maggioranza politico.

Entrando quindi nel merito delle scelte operate dal Governo, esprime apprezzamento per il ritorno alla tradizionale suddivisione fra i cinque anni dell'insegnamento elementare e i tre anni della scuola media, ritenendolo rispettoso dello spirito con cui il centro-destra – e in particolare gli esponenti del Gruppo Unione democristiana e di Centro – si era opposto alla legge n. 30 del 2000 e quindi rispettoso del programma dell'attuale Governo.

Affrontando poi la questione inerente la qualità del sistema scolastico nazionale, egli dichiara di aver condiviso l'*excursus* storico tracciato dal presidente relatore Asciutti relativamente alla politica scolastica dello Stato italiano unitario, sempre estremamente attento alla qualità dell'istruzione, considerata veicolo di riscatto della nazione dopo la pigra autarchia che aveva contraddistinto gli Stati preunitari. Ritiene tuttavia si debba ancor più fortemente ribadire come la riforma Gentile possa essere associata al regime fascista solo da un punto di vista cronologico, mentre essa era

certamente conforme allo spirito liberale proprio della tarda età giolittiana di cui era portatore il precedente ministro dell'istruzione, Benedetto Croce. Ne scaturì pertanto un sistema di istruzione che, soprattutto a livello di scuola secondaria ha prodotto risultati eccellenti, garantendo sia una esemplare preparazione umanistica che l'acquisizione di una solida cultura scientifica di base.

Ora che le forze politiche della Casa delle libertà sono investite da responsabilità di Governo, debbono pertanto chiedersi quali siano le ragioni che hanno determinato l'abbassamento della qualità del sistema scolastico negli ultimi trent'anni, quali errori abbia commesso la classe politica italiana. Se ne ricaverà, ad avviso dell'oratore, che la scuola non avrebbe dovuto abdicare alle proprie finalità selettive a causa di un male inteso democraticismo che assegnava ingiustamente caratteri elitari ai più capaci e meritevoli. Quello spirito contrario alla selettività ha condizionato del resto la stessa procedura di reclutamento dei docenti e, pur riconoscendo come non sia sufficiente sapere per poter insegnare, egli sostiene nel contempo che non è possibile insegnare ciò che non si sa. In tal senso, è stato proprio il moltiplicarsi di docenti culturalmente poveri a deperire il panorama scolastico italiano.

A tutto ciò non ha posto rimedio il precedente Governo di centro-sinistra, che ha invece affermato la retorica dell'interdisciplinarietà e della fungibilità dei docenti. Ma neppure l'attuale proposta governativa offre un'adeguata soluzione alla mancata definizione delle discipline, dal momento che la rinvia a un successivo intervento normativo. Al contrario, si dovrebbe rovesciare l'impostazione interdisciplinare cara all'*ex* ministro Berlinguer, tornando ad una più netta suddivisione delle materie e al riconoscimento delle doti dei singoli docenti negli specifici insegnamenti.

Appare viceversa condivisibile la previsione del doppio canale dell'istruzione e della formazione professionale, che supera la genericità e la mancanza di chiarezza proprie dell'impostazione interdisciplinare. Tuttavia, questa canalizzazione non deve essere disincentivata attraverso una eccessiva flessibilità e occorre assicurare alla formazione professionale eguale valore rispetto al sistema dei licei, attribuendo pari dignità alla formazione pura e a quella rivolta all'acquisizione di un saper fare concreto. In proposito, sarebbe preferibile ispirarsi al modello tedesco di istruzione, dove persino a livello universitario si determina una distinzione fra studi teorici e studi rivolti alla preparazione professionale.

La qualità degli insegnanti assume pertanto un significato fondamentale ed egli invita quindi il Governo a incalzare l'opposizione anche su terreni diversi dalla riforma scolastica vera e propria. Ad esempio, per quanto concerne il contratto collettivo del comparto della scuola, sarebbe bene avviare un proficuo dialogo con il sindacato ma, laddove non dovesse essere trovato un comune terreno di intesa, il Governo dovrebbe rappresentare con forza al Paese l'esigenza di procedere ad un rinnovo contrattuale che distingua la posizione dei docenti da quella del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. In altri termini, occorre dare segnali con-

creti in direzione di un miglioramento della qualità del sistema scolastico più di quanto finora abbia fatto anche l'attuale Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO E DI GIOVEDÌ 9 MAGGIO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già previste domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 15, e giovedì 9 maggio, alle ore 15, è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1028-B sui docenti di scuole e università straniere operanti in Italia, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

65^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il ministro delle comunicazioni Gasparri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione del Ministro delle comunicazioni, che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro delle Comunicazioni sul recepimento delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni e sul conseguente adeguamento della normativa vigente

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 10 aprile 2002.

Si apre il dibattito.

Il senatore FALOMI sottolinea che quello della delega legislativa per il recepimento di direttive comunitarie è certamente uno strumento corretto. Ritiene tuttavia che la sede naturale per l'esercizio di tale delega sia quella della legge comunitaria. Le direttive che il Ministro intende recepire in materia di telecomunicazioni, e di cui ha dato notizia nella sua

relazione della seduta del 10 aprile, sono ormai state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e pertanto non vi sono ostacoli ad inserire la delega per tale recepimento, appunto, nella prossima legge comunitaria. D'altro canto questo strumento consente alle Commissioni competenti di poter esprimere il parere sui decreti legislativi di recepimento. Esprime invece contrarietà alle parti della delega prospettata dal Ministro non strettamente connesse al recepimento delle direttive comunitarie. Su questi temi ritiene che il Ministro debba fare chiarezza in particolare per la parte concernente i poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione a quelli del Ministero delle Comunicazioni. Nella proposta del Ministro, infatti, all'Autorità di garanzia per le comunicazioni verrebbe infatti tolta, a favore del Ministero delle comunicazioni, la parte della regolazione del settore delle telecomunicazioni. Appare evidente che una innovazione di siffatta portata avrebbe bisogno di ben più ampia discussione con un provvedimento *ad hoc*. Inoltre, la delega dovrebbe anche intervenire in materia di sanzioni che sarebbero ridotte, nella revisione del nuovo codice postale, soltanto a quelle di carattere amministrativo anche in relazione a infrazioni gravi. Appare pertanto necessario un approfondimento e l'utilizzazione di più opportuni strumenti legislativi. Esprime in conclusione un parere favorevole all'inserimento di una delega connessa al recepimento di direttive comunitarie nella prossima legge comunitaria mentre, per la parte concernente le questioni non connesse a questi aspetti, riterrebbe anzitutto opportuno procedere ad una audizione dei presidenti delle Autorità di garanzia nelle comunicazioni e di Concorrenza del mercato, eventualmente da effettuare congiuntamente alla competente Commissione della Camera dei deputati che tale richiesta ha già avanzato.

Il senatore MENARDI ritiene che il contenuto della delega illustrato dal Ministro sia coerente con gli obiettivi che il Governo e il Parlamento si sono dati per il funzionamento del sistema delle telecomunicazioni, ferma restando la necessità di approfondimento di alcune delle tematiche ricordate dal senatore Falomi. Giudica pertanto un atto di responsabilità concedere al Governo, nei tempi più rapidi, la delega richiesta, anche al fine di consentire al Paese di stare al passo con le innovazioni telematiche.

Il senatore Paolo BRUTTI ribadisce che la sede più opportuna per l'inserimento della delega richiesta dal Ministro delle comunicazioni sia la nuova legge comunitaria piuttosto che il collegato infrastrutturale all'esame della Commissione. Ritiene inoltre che la delega dovrebbe avere limiti e criteri più precisi e una più accurata definizione dell'ambito di esercizio rispetto a quanto prospettato. Ritiene inoltre, come il senatore Falomi, che alcuni temi debbano essere approfonditi e questo vale tanto per i poteri dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni quanto per la questione delle sanzioni. Queste questioni, del resto, potevano essere più approfondite anche nella proposta avanzata dal Ministro. Fa infine presente che i pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo sono

poco incisivi, sarebbe pertanto opportuno un approfondimento più generale anche su questo tema.

Il ministro GASPARRI interviene per chiarire che la proposta di delega illustrata nella precedente seduta potrà essere emendata nei punti che sembrano poco chiari. In merito poi alle questioni sollevate non vi è dubbio che lo strumento della delega legislativa, per il recepimento di direttive comunitarie, (a partire dal 1989, anno della prima legge comunitaria più nota come legge La Pergola), sia quello più efficace e trasparente oltre che legittimo: questione sulla quale conviene anche il senatore Falomi. Il recepimento delle direttive illustrate nella sua relazione rappresentano inoltre un'importante occasione per riordinare il settore in un quadro organico che renda le norme fruibili per gli operatori. Nel merito poi di alcune delle obiezioni sollevate fa presente che, quanto al ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Governo è disponibile ad aggiustamenti del testo che rendano più efficace il funzionamento del settore. Non vi sono pertanto ostacoli ad ogni possibile discussione. Ricorda inoltre che l'Autorità ha una funzione di garanzia del tutto autonoma rispetto al Governo con il quale esiste un rapporto dialettico. Riguardo invece al problema delle sanzioni ricorda che quelle previste dall'ordinamento attuale sono legate ad un periodo in cui, per l'esercizio dei diritti radiotelevisivi, esistevano soltanto le concessioni e non anche, come adesso, le licenze e un processo di liberalizzazione di questo mercato in corso. Anche in questo settore si rende pertanto necessario un aggiornamento della normativa e una depenalizzazione della materia. Sulla collocazione della delega ritiene certamente ragionevole poter inserire la norma nella legge comunitaria prossima; tuttavia, anche il disegno di legge n. 1246 rappresenta una sede possibile in quanto la materia è connessa sia agli obiettivi dell'ultimo Documento di programmazione economica e finanziaria sia all'attuazione della «Legge obiettivo». Inoltre, il provvedimento in questione garantisce certamente un *iter* più celere rispetto a quello della legge comunitaria, il cui *iter* è invece nelle fasi iniziali.

Il senatore PEDRAZZINI sottolinea che le questioni sollevate dal senatore Falomi, pur importanti, hanno senz'altro un peso minore rispetto al recepimento delle direttive comunitarie che rappresentano invece l'oggetto principale della delega da dare al Governo. Si dichiara pertanto favorevole all'inserimento della norma nel disegno di legge n. 1246 sia in relazione al più celere *iter* sia per le sue connessioni con il Documento di programmazione economica e finanziaria.

Il senatore LAURIA manifesta invece la propria contrarietà sull'ipotesi prospettata dal Governo che dimostra di essere assai zelante nel recepire direttive appena pubblicate. Fa infatti presente che in tema di telecomunicazioni vi è un ampio dibattito nel Paese e che alcune voci che vengono dai rappresentanti della destra al Governo, riguardo al riassetto del sistema delle telecomunicazioni, suscitano forti perplessità. Ritiene per-

tanto che sulla questione si debba intervenire in modo meno frettoloso affinché il Parlamento possa esaminare approfonditamente tutti gli aspetti della questione. Condivide in ogni caso la necessità di una revisione del rapporto tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Ministero che in alcuni casi è equilibrato mentre per alcuni aspetti necessita di una revisione.

Il presidente GRILLO dà atto al Ministro di aver chiesto per tempo un dibattito sulla proposta di delega concernente il recepimento delle direttive comunitarie e ritiene che, qualora il Governo decidesse di inserire un emendamento al disegno di legge n. 1246, vi sarebbero tutte le opportunità per i parlamentari di poter esaminare compiutamente la norma in tutti i suoi aspetti. Non vi è dunque una ragione che possa contrastare con quanto auspicato dal Ministro, dato peraltro che i parametri previsti dal Regolamento del Senato per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra finanziaria sembrano tutti pienamente rispettati.

Interviene in conclusione il ministro GASPARRI che, sottolineando la necessità di un rapporto trasparente con il Parlamento, ricorda di aver sin dall'inizio della sua relazione indicato due strade possibili per la norma in questione. Ritiene comunque che il disegno di legge n. 1246 possa rappresentare una sede migliore per la discussione, sia per la congruità con il Documento di programmazione economica e finanziaria sia per il nesso forte al sistema delle infrastrutture del sistema telematico. Sul confronto di merito non vi è, da parte del Governo, alcuna preclusione e ritiene opportuno ribadire che la materia non tocca in alcun modo il sistema radiotelevisivo. Auspica pertanto che si arrivi in tempi rapidi alla concessione della delega facendo presente al senatore Falomi che sarà fatta una attenta verifica delle parti da recepire delle direttive rispetto a quelle già esistenti nell'ordinamento, dichiarandosi sin da ora disponibile a riferire periodicamente al Parlamento sui lavori del Governo in materia di attuazione della delega.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il ministro Gasparri, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

58^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1347) Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il senatore Piccioni ha svolto la relazione introduttiva sul provvedimento in titolo.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MURINEDDU rileva preliminarmente che da un attento esame del contenuto normativo del decreto-legge, adottato dal Governo in materia di settore zootecnico e di lotta agli incendi boschivi, si rileva, con sorpresa, che non sono state apportate le modifiche attese. Anzi, proprio con riferimento al principale settore di intervento disciplinato dal decreto, non emerge nessuna novità, di carattere normativo in materia di strumenti, finanziari e legislativi, per fronteggiare la grave crisi che attraversa il comparto zootecnico. Nel prendere atto che non sono state ovviamente riproposte quelle disposizioni, su cui lo stesso Capo dello Stato aveva formulato dei rilievi in sede di messaggio alle Camere relativo al rinvio del disegno di legge di conversione del precedente decreto n. 4 del 2002, deve prendere atto che però, ancora una volta, le modalità di copertura degli interventi previsti prevedono un prelievo, a suo avviso

inopportuno, di fondi già destinati, a legislazione vigente, agli interventi per la meccanizzazione in agricoltura.

Sempre con riferimento alla crisi in atto nel settore zootecnico, registra altresì la assenza di interventi per fronteggiare la crisi della *blue tongue*, il che è tanto più grave in quanto tale fenomeno si sta estendendo a tutto il territorio nazionale.

Osserva inoltre che, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto in esame, con il quale viene istituito il cosiddetto Tavolo della filiera zootecnica al fine di assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui trattasi, gli accordi interprofessionali che scaturiranno da tale concertazione non potranno, a suo avviso, che implicare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche per il settore della pesca, pur convenendo sulla opportunità di una depurazione del testo a seguito dei rilievi formulati, ribadisce l'esigenza di interventi adeguati a sostegno del settore e, conclusivamente, preannuncia la presentazione di alcune proposte emendative. Dichiarata pertanto che valuterà conseguentemente, nel prosieguo del dibattito, l'atteggiamento da tenere rispetto all'esame del decreto.

Il presidente RONCONI, nel rinviare il seguito del dibattito alle sedute già convocate per mercoledì e giovedì, propone sin d'ora di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, alle ore 13 di giovedì 9 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 aprile scorso, il relatore, senatore Piccioni, ha svolto la sua relazione introduttiva e che è intervenuta, in discussione generale, la senatrice De Petris.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Ricorda che il relatore Piccioni aveva proposto l'espressione di un parere favorevole con alcune osservazioni, con particolare riferimento all'articolo 12 e ad altre disposizioni del testo.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale per deliberare, propone pertanto di conferire mandato al relatore per l'espressione di un parere favorevole con le osservazioni del tenore proposto dal relatore.

La Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE preannuncia che, nella seduta di domani, si potrà concludere la discussione generale sull'affare assegnato, concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio. Invita pertanto i senatori, che intendano ancora intervenire, a presenziare alla seduta di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

62^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PONTONE comunica che la Commissione inizierà l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1149 (la scadenza per la presentazione è prevista per domani alle ore 12) nelle sedute della prossima settimana, dopo la conclusione della discussione generale e la formulazione dei pareri sugli emendamenti da parte delle Commissioni competenti.

Sempre per la prossima settimana sarà fissata una riunione congiunta con l'Ufficio di presidenza della 5^a Commissione per l'avvio dell'indagine sugli incentivi alle imprese. Non è stato possibile procedere ancora allo svolgimento di tale indagine per i distinti impegni delle due Commissioni, che non hanno reso agevole la fissazione di un calendario comune.

Il senatore COVIELLO prende atto delle difficoltà organizzative che si registrano in relazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sugli incentivi alle imprese da parte di due Commissioni congiunte. Sottolinea, tuttavia, l'esigenza di procedere in tempi rapidi, data l'importanza della materia. Si potrebbe, in proposito, ipotizzare la delega ad un gruppo ristretto di Senatori delle due Commissioni dello svolgimento di alcune audizioni e sopralluoghi.

Il presidente PONTONE ribadisce che nel corso della prossima settimana saranno convocati gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 5^a e 10^a per definire le modalità di svolgimento dell'indagine conoscitiva.

Proposta di indagine conoscitiva sull'attività assicurativa, con particolare riferimento al settore della responsabilità civile auto

Il presidente PONTONE ritiene opportuno che la Commissione svolga una indagine conoscitiva sul settore delle assicurazioni, con un approfondimento particolare per la responsabilità civile auto. Anche nel corso degli incontri con i rappresentanti delle categorie interessate, che si sono svolti in relazione all'esame del disegno di legge n. 1149, è emersa la complessità dei problemi che si riscontrano nel settore assicurativo. I punti di vista che di volta in volta sono stati rappresentati necessitano di ulteriori approfondimenti per comprendere in modo pienamente esauriente quale sia la situazione gestionale delle aziende e quale spazio vi sia per iniziative che determinino una disciplina finalmente soddisfacente del settore. La liberalizzazione intervenuta nella RC auto ormai da diversi anni non ha prodotto risultati positivi in termini di riduzioni delle tariffe, che anzi sono andate aumentando in modo ben superiore al tasso di inflazione. A ciò si deve aggiungere il crescente differenziale tariffario che si è determinato tra le diverse aree territoriali, con un pregiudizio sempre più inaccettabile per i cittadini residenti nelle zone maggiormente penalizzate. Più in generale, occorre compiere un'analisi aggiornata del ruolo e dei poteri dell'ISVAP, anche in relazione alle prospettive di riforma. È auspicabile che già nel disegno di legge n. 1149 possano essere inserite misure utili a migliorare la situazione esistente e la Commissione opererà certamente in tale direzione. Tuttavia, si avverte la necessità di giungere ad una disciplina organica del settore con prospettive di stabilità, in modo di dare garanzie adeguate agli operatori e agli utenti.

L'indagine conoscitiva si svolgerà attraverso lo svolgimento delle audizioni dei rappresentanti del Governo, dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, dei più importanti gruppi assicurativi, delle organizzazioni sindacali di categoria, degli agenti di assicurazione e dei *broker*, dei consumatori e degli utenti, dei responsabili delle Autorità indipendenti competenti e di quelli dell'Unione europea.

Il senatore COVIELLO dichiara di concordare con la proposta di indagine conoscitiva illustrata dal Presidente. Ritiene, però, che ad essa debba conseguire lo stralcio degli articoli che riguardano il settore assicurativo contenuti nel disegno di legge n. 1149. Se, infatti, si ritiene necessario procedere ad un approfondimento della materia, non si vede come sia possibile giungere all'approvazione delle norme suddette. Sottolinea l'evidente contraddizione di un tale modo di procedere.

Il presidente PONTONE ritiene che rispetto ad alcuni problemi urgenti sia opportuno intervenire con immediatezza. L'indagine conoscitiva terrà poi conto delle eventuali modifiche apportate alle norme contenute nel disegno di legge n. 1149.

Il senatore CHIUSOLI condivide le esigenze di approfondimento illustrate dal Presidente Pontone e auspica la tempestiva definizione di un programma dettagliato dell'indagine conoscitiva. Concorda, d'altra parte, pienamente con le valutazioni del senatore Coviello in ordine allo stralcio degli articoli in materia di assicurazioni contenuti nel disegno di legge n. 1149.

Il senatore BETTAMIO ritiene che, al fine di non disperdere il lavoro che è stato già svolto sulle norme inserite nel disegno di legge n. 1149, sia opportuno portare a compimento il loro esame senza dar luogo ad alcuno stralcio. Successivamente, potrà essere valutata l'esigenza di svolgere una specifica indagine conoscitiva. Del resto, dal disegno di legge n. 1149, saranno probabilmente già stralciate le disposizioni in materia di energia al fine di dar vita ad un disegno di legge organico su tale materia.

Il senatore MUGNAI osserva che gli argomenti trattati nel disegno di legge n. 1149, con riferimento alle assicurazioni, riguardano solo alcuni aspetti della materia. Concorda, quindi, con la necessità di compiere un'analisi approfondita di portata più generale attraverso una indagine conoscitiva. Ciò non è, a suo avviso, in contraddizione con la continuazione dell'esame del disegno di legge n. 1149 nella sua completezza.

Il senatore CHIUSOLI è dell'avviso che la stessa impostazione che, a quanto riferisce il senatore Bettamio, sarà seguita per le norme sull'energia dovrebbe coerentemente essere adottata per quelle sulle assicurazioni. Di ciò si discuterà in sede di esame del disegno di legge n. 1149, dato che la sua parte politica formalizzerà una proposta di stralcio. Ribadisce, comunque, il proprio parere favorevole sulla proposta di indagine conoscitiva formulata dal Presidente.

Il senatore COVIELLO fa presente che l'approvazione di continue modifiche alla disciplina del settore assicurativo non fornisce il necessario quadro di stabilità agli operatori. In questo caso si procederà, infatti, prima all'approvazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1149 e, successivamente, a quelle che dovessero essere suggerite dall'esito dell'indagine conoscitiva. Preannuncia, pertanto, la presentazione della proposta di stralcio e conferma il proprio avviso favorevole sull'indagine conoscitiva.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che si potrebbe accantonare la proposta di indagine conoscitiva fino alla conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1149.

Il presidente PONTONE osserva che l'avvio dell'indagine conoscitiva non pregiudica in alcun modo l'esame del disegno di legge n. 1149. D'altra parte, lo stralcio delle disposizioni sul settore assicurativo contenute nel suddetto disegno di legge sarebbe inopportuno, dato che di-

versamente da quanto è avvenuto per il settore dell'energia, in cui l'indagine conoscitiva della X Commissione della Camera si è già conclusa, in questo caso i tempi di svolgimento della indagine ritarderebbero in modo eccessivo l'approvazione di norme urgenti.

La Commissione conviene, infine, sulla proposta formulata dal presidente Pontone di svolgimento di una indagine conoscitiva sull'attività assicurativa, con particolare riferimento al settore della responsabilità civile auto.

IN SEDE REFERENTE

(19) MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del franchising

(25) ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del franchising

(103) MARINO ed altri. – Disciplina generale del contratto di franchising

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 31 luglio 2001.

Il senatore ASCIUTTI, richiamandosi alla relazione svolta nella precedente seduta, sottolinea l'esigenza di valutare il testo dei disegni di legge presentati alla luce di quanto è intervenuto successivamente e di acquisire sui diversi aspetti la valutazione dei soggetti interessati. Per tale ragione, propone l'istituzione di un comitato ristretto incaricato di redigere la formulazione aggiornata di un testo unificato.

Conviene la Commissione.

Il presidente PONTONE invita i Gruppi parlamentari a designare ciascuno un proprio rappresentante nel comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

72^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(848) *Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*

(357) *STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici*

(629) *RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici*

(869) *MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di giovedì 18 aprile 2002.

In apertura di seduta, il senatore BATTAFARANO chiede chiarimenti in ordine ai tempi di trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo di riordino del collocamento pubblico, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che dopo l'espressione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, lo schema di decreto legislativo sul collocamento pubblico verrà trasmesso alle Camere.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si riprenderà l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 848, già precedentemente illustrati.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.74, 1.75 e 1.182, dopo che su di esso il senatore RIPAMONTI ha annunciato il voto favorevole.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda altresì l'accoglimento dell'emendamento 1.181 che, come il precedente, tende a garantire la posizione dei lavoratori coinvolti nel trasferimento di ramo d'azienda.

Il senatore BATTAFARANO annuncia il voto favorevole del gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 1.181 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore VIVIANI raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 1.223, soppressivo del numero 1 della lettera l) del comma 2, sottolineando il rischio che l'eliminazione del requisito dell'autonomia funzionale possa tradursi in una drastica riduzione delle garanzie per i lavoratori coinvolti nella dismissione di parti di azienda.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.183, per le ragioni richiamate dal senatore Viviani.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 1.223 e 1.183.

È altresì respinto l'emendamento 1.184, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI.

Sono altresì respinti, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, gli emendamenti 1.185 e 1.256, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto.

Il senatore RIPAMONTI annuncia che voterà a favore degli emendamenti 1.186 e 1.257, di identico contenuto, volti entrambi ad assicurare l'occupazione dei lavoratori coinvolti nel trasferimento di ramo d'azienda.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.186 e 1.257 sono respinti.

Viene altresì respinto l'emendamento 1.187, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI.

Il senatore BATTAFARANO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 1.224, volto ad assicurare un uniforme trattamento econo-

mico e normativo ai lavoratori coinvolti nella cessione di ramo d'azienda connessa ad un contratto di appalto.

Il senatore RIPAMONTI dichiara di aggiungere la sua firma all'emendamento 1.224, a favore del quale voterà.

L'emendamento 1.224 è quindi respinto.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti (in quanto di identico contenuto) ed accolti, gli emendamenti 1.87, 1.237, 1.226 e 1.188.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento degli emendamenti 1.189 e 1.190, entrambi finalizzati ad evitare una riduzione dei livelli di tutela dei lavoratori interessati al trasferimento di ramo d'azienda.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.189 e 1.190 sono respinti.

È altresì respinto l'emendamento 1.225.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 1.191, soppressivo della lettera *m*), a suo avviso eccessivamente generica.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.191, 1.73 e 1.193.

Nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 1.192, il senatore RIPAMONTI ne sottolinea la finalità di assicurare una migliore qualità della legislazione delegata attraverso il rafforzamento dei poteri di controllo delle Camere.

Posto ai voti l'emendamento 1.192 è respinto.

Il senatore RIPAMONTI dichiara quindi di aggiungere la sua firma all'emendamento 1.258, che affronta in modo innovativo e convincente il tema della rappresentanza sindacale e dell'espressione del consenso delle lavoratrici e dei lavoratori rispetto agli accordi sindacali e ai risultati della concertazione derivanti dall'applicazione della normativa all'esame.

L'emendamento 1.258 è quindi respinto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti accantonati nelle precedenti sedute, a partire dall'emendamento 1.97.

Il sottosegretario SACCONI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.97, osservando che già il comma 1 dell'articolo 13 garantisce in modo adeguato l'esigenza in esso rappresentata, adottando però la formula, giuridicamente più precisa, «sentite le associazioni sindacali».

Il senatore TOFANI, relatore, si associa alla proposta del rappresentante del Governo.

Il senatore RIPAMONTI insiste per la votazione dell'emendamento 1.97 e fa presente che esso investe il tema, assai delicato, della contrapposizione tra concertazione e dialogo sociale. Il Governo, infatti, da un lato ha dichiarato di voler superare la concertazione a favore del dialogo sociale, ma, nei fatti, sembra voler prescindere da qualsiasi forma di confronto con le parti sociali che, al più, vengono convocate tardivamente per essere ascoltate su provvedimenti il cui esame parlamentare è già avviato, come, da ultimo, nel caso della riforma fiscale.

Il senatore BATTAFARANO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.97 del gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo. A suo avviso, infatti, la formulazione adottata al comma 1 dell'articolo 13 configura una consultazione di carattere meramente informativo, mentre il confronto, evocato nell'emendamento in votazione, presuppone un dialogo più serrato, quale peraltro appare auspicabile anche ai fini di una migliore gestione delle misure che il Governo si accinge ad introdurre per la riforma dei servizi all'impiego.

Il sottosegretario SACCONI, dopo aver richiamato l'attenzione sugli importanti accordi che il Governo ha già definito con le parti sociali, in materia di comitati aziendali europei, di recepimento delle direttive europee di protezione dei lavoratori dagli agenti chimici e, da ultimo, sullo schema di decreto legislativo per il riassetto del collocamento pubblico, osserva che la formula adottata al comma 1 dell'articolo 13 intende evitare formulazioni incerte che, tra l'altro, produrrebbero l'effetto di incentivare il contenzioso promosso da associazioni sindacali minori.

Il senatore TREU condivide l'esigenza di adottare formulazioni normative precise, anche per evitare genericità che potrebbero rivelarsi controproducenti. Proprio a tal fine, a suo avviso, sarebbe bene sostituire la parola «confronto» con «concertazione».

Posto quindi ai voti l'emendamento 1.97 è respinto.

Il relatore TOFANI illustra quindi il nuovo testo dell'emendamento 1.195 che, nel sostituire il precedente, definisce in modo più puntuale le caratteristiche dell'apparato sanzionatorio riferito alle violazioni delle disposizioni relative al collocamento pubblico e all'intermediazione privata.

Il senatore Tommaso SODANO osserva che la lettera *b*) del comma 2, quale risulta dall'accoglimento di un precedente emendamento del relatore, appare eccessivamente schematica e riduttiva. In tale prospettiva, il nuovo testo dell'emendamento 1.195 non concorre di certo a rendere più chiara e comprensibile la delega.

Il sottosegretario SACCONI ricorda che la revisione delle sanzioni amministrative e penali in materia di collocamento pubblico e di intermediazione privata si è resa necessaria per integrare il riassetto già varato dal Consiglio dei Ministri in base ad una norma di delega, approvata nella precedente legislatura, che non conteneva alcun principio e criterio direttivo su questo specifico punto. Raccomanda pertanto l'accoglimento dell'emendamento 1.195, nel testo riformulato.

Il PRESIDENTE osserva che l'opportunità di una revisione formale della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 potrà essere valutata in sede di coordinamento finale del testo.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.195 (nuovo testo) è accolto.

Intervenendo sugli emendamenti 1.241, 1.134 e 1.137, il sottosegretario SACCONI fa presente che, anche in base agli accertamenti condotti dagli uffici del Ministero, la normativa vigente risulta già idonea ad offrire garanzie sufficienti a prevenire un uso distorto dei dati personali forniti dai lavoratori agli operatori privati e pubblici del collocamento. Ritiene pertanto opportuno il ritiro dei predetti emendamenti, la cui approvazione non comporterebbe alcuna innovazione dell'attuale normativa.

Il senatore VIVIANI osserva che gli emendamenti richiamati dal rappresentante del Governo consentono di unificare in un unico principio di delega norme di tutela distribuite in vari provvedimenti legislativi e, per questo profilo, sono meritevoli di una valutazione positiva.

Il senatore Tommaso SODANO, nel ricordare la sensibilità manifestata dal relatore nei confronti delle tematiche attinenti alla tutela dei dati personali e dei cosiddetti dati sensibili raccolti dagli operatori pubblici e privati del collocamento, raccomanda l'introduzione di un principio di delega specifico su tale materia.

Anche il senatore RIPAMONTI ritiene necessario puntualizzare l'esigenza di evitare discriminazioni basate su un uso distorto dei dati personali dei lavoratori e di assicurare la dovuta riservatezza nel trattamento dei dati sensibili.

Il relatore TOFANI propone di riformulare gli emendamenti 1.134 e 1.241 sopprimendo l'inciso «anche con il loro consenso» e le parole «o ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro». Ove tale proposta

venisse accolta, il suo parere sarebbe favorevole. Pertanto, l'emendamento 1.137 potrebbe essere ritirato.

I senatori Tommaso SODANO e RIPAMONTI accolgono l'invito del relatore e riformulano di conseguenza, rispettivamente, l'emendamento 1.241 e 1.134.

Il senatore RIPAMONTI, dopo aver espresso apprezzamento per lo sforzo di approfondimento compiuto dal relatore, dichiara di insistere per la votazione dell'emendamento 1.137, ricordando che, trattandosi di un disegno di legge collegato, l'eventuale reiezione ne può consentire la ripresentazione in Assemblea.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi accolti gli emendamenti 1.241 e 1.134, come riformulati, mentre con successiva votazione risulta respinto l'emendamento 1.137.

Il relatore TOFANI illustra quindi l'emendamento 1.213a, che riformula l'emendamento 1.213 della senatrice Piloni, aggiungendo un riferimento all'articolo 7 della convenzione OIL n. 181 del 1997.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimento della senatrice PILONI, il sottosegretario SACCONI ricorda che la convenzione OIL testé richiamata stabilisce il principio generale della gratuità dei servizi per l'impiego, con alcune limitate eccezioni, indicate appunto all'articolo 7, che riguardano alcune figure professionali particolarmente qualificate.

Posto ai voti, l'emendamento 1.213a è quindi accolto.

Il senatore TOFANI si esprime quindi a favore dell'emendamento 1.2, la cui formulazione ritiene preferibile rispetto agli emendamenti 1.172 e 1.236, aventi ad oggetto lo stesso tema.

Conviene con il relatore il rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 risulta accolto.

Il PRESIDENTE avverte che a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 1.2 risultano assorbiti gli emendamenti 1.172 e 1.236 e risulta precluso l'emendamento 1.173.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.174 e respinto l'emendamento 1.86.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 848 è conclusa.

Il senatore VIVIANI annuncia il voto contrario del gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'articolo 1, nel testo modificato dalla Commissione. Tale articolo, infatti, rilegifica in modo molto discutibile una materia già oggetto di numerosi interventi legislativi ed amministrativi che, a partire dalla passata legislatura, avevano avviato un positivo processo di decentramento dei servizi per l'impiego alle regioni e alle autonomie locali. Inoltre, una parte rilevante dell'articolo 1 è stata soppressa e il Governo ha utilizzato una precedente delega, prevista da una legge approvata nella XIII legislatura, per procedere al riordino del collocamento pubblico, varando uno schema di decreto legislativo il cui testo non è ancora noto: ciò ha concorso a rendere ancora meno chiara e più precaria la discussione svoltasi in Commissione sul riassetto del collocamento. Anzi che procedere ad una rilegificazione, che sembra peraltro finalizzata più a cancellare il passato che a risolvere i problemi del presente, sarebbe stato preferibile dare attuazione alla legislazione vigente, limitandosi ad introdurre i necessari correttivi.

Altre questioni che destano forti perplessità riguardano, in primo luogo, il mancato coordinamento tra la normativa all'esame ed importanti provvedimenti, già approvati o in via di approvazione, come la legge costituzionale di riforma del Titolo V della Costituzione e il disegno di legge in materia di immigrazione che, proprio sulla questione del collocamento detta una disciplina speciale, con l'introduzione dello sportello unico.

È poi rimarchevole la grave sottovalutazione del ruolo delle parti sociali, specialmente nella fase della gestione dei servizi all'impiego. Su tale tema il riferimento al comma 1 dell'articolo 13 risulta del tutto insufficiente, né si può condividere l'affermazione per cui vi sarebbe una valorizzazione del ruolo degli organismi bilaterali, dato che questi ultimi sono fortemente penalizzati dalla sottrazione delle risorse per la formazione continua, trasformate in incentivi erogati direttamente alle imprese.

Anche l'abrogazione della legge n. 1369 del 1960 e l'introduzione di una disciplina della somministrazione di manodopera rischiano di tradursi in una consistente decurtazione dei diritti dei lavoratori, anche se temperata dall'accoglimento di alcuni emendamenti, così come l'eliminazione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda preesistente al trasferimento non manca di destare forti preoccupazioni in ordine alla concreta possibilità che dismissioni parcellizzate possano comportare la riduzione dei livelli di tutela per i lavoratori coinvolti.

Il senatore RIPAMONTI annuncia il voto contrario del gruppo Verdi-l'Ulivo sull'articolo 1 del disegno di legge n. 848, come modificato dalla Commissione. Tale articolo, partendo dall'esigenza, di per sé condivisibile, di pervenire ad una liberalizzazione del sistema dei servizi all'impiego, finisce per delineare non un modello di libera competizione di mercato, bensì un insieme di privilegi miranti a costituire una posizione di favore per gli operatori privati del settore. In tale direzione, infatti, si muovono le norme volte ad eliminare il vincolo dell'esclusività dell'oggetto sociale e ad abrogare la legge n. 1369 del 1960. Con tale ultima disposi-

zione, inoltre, si sancisce il principio della mercificazione del lavoro creando la non apprezzabile professione del «commerciante» di lavoro. Infine, la disposizione volta ad eliminare il requisito dell'autonomia funzionale nella disciplina del trasferimento di ramo d'azienda è destinata inevitabilmente a ridurre le tutele per i lavoratori coinvolti nel trasferimento.

Il senatore Tommaso SODANO annuncia il voto contrario della sua parte politica all'articolo 1, per le motivazioni illustrate sia nella discussione generale, sia in sede di votazione degli emendamenti. In particolare, osserva che la riforma dei servizi all'impiego viene attuata con una delega eccessivamente ampia e generica che, dominata dall'intento di favorire gli operatori privati, ignora l'esigenza, indicata in specifici emendamenti, di fornire garanzie adeguate sulla serietà e la professionalità dei soggetti autorizzati, anche in termini di capitalizzazione. L'abrogazione della legge n. 1369 del 1960 conferirà un nuovo impulso alla diffusione del fenomeno del caporalato e anche nel linguaggio adottato nel testo che la Commissione si accinge a votare, l'espressione «somministrazione di manodopera» è indicativa di una concezione che considera il lavoro alla stregua di una qualsiasi merce. È auspicabile che il relatore confermi la disponibilità, già espressa nel corso della discussione, a prendere in considerazione un'ipotesi di revisione della disposizione relativa all'eliminazione del requisito dell'autonomia funzionale in caso di trasferimento di ramo d'azienda, poiché il testo proposto dal Governo, ove non modificato radicalmente, produrrà una consistente riduzione delle tutele per i lavoratori interessati.

Concludendo il suo intervento, il senatore Tommaso Sodano si duole che i gruppi politici di maggioranza non abbiano preso in considerazione con la dovuta attenzione alcuni emendamenti che, se accolti, avrebbero migliorato in modo significativo il disegno di legge all'esame.

Il senatore TREU deplora la scarsa disponibilità manifestata dai gruppi politici della maggioranza nei confronti di una serie di emendamenti che, con spirito costruttivo, prospettavano delle riformulazioni complessive, nettamente migliorative del testo dell'articolo 1 del disegno di legge all'esame e finalizzate a perseguire gli stessi obiettivi indicati dal Governo, in termini di flessibilità e di semplificazione e razionalizzazione dei servizi all'impiego. Permangono pertanto forti elementi di perplessità che, in primo luogo, investono l'opportunità e la stessa legittimità del ricorso alla delega; specie dopo il varo dello schema di decreto legislativo di riordino del collocamento pubblico, appare fondato il sospetto che il Governo voglia aggirare il confronto in Parlamento, evitando di regolare direttamente con legge le poche questioni residue, come invece sarebbe del tutto logico fare. Persiste inoltre un orientamento teso ad ignorare le novità introdotte con la riforma del Titolo V della Costituzione, soprattutto per quel che riguarda la competenza legislativa concorrente delle regioni, come, peraltro, hanno bene evidenziato i rappresentanti delle regioni stesse e delle autonomie locali, nel corso delle audizioni svolte presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione. Infine, le norme riguardanti

il riassetto dei servizi all'impiego sono fortemente carenti, sia per l'assenza di un riferimento specifico alla necessità di stabilire un raccordo con il sistema della formazione professionale, sia perché tutto l'impianto della delega è riferito ai lavori tradizionali e ignora le proposte dei gruppi politici dell'opposizione, volte ad estendere anche alle nuove tipologie di lavoro la disciplina in discussione. La parte dell'articolo 1 relativa alla fornitura di manodopera, malgrado l'accoglimento di emendamenti sulla parità di trattamento dei lavoratori oggetto di somministrazione, risulta ampiamente insoddisfacente, così come non manca di destare una forte preoccupazione la lacunosità dei principi di delega relativi alle modalità di individuazione e all'esercizio del controllo per gli intermediari privati. È senz'altro opportuno, infine, che il relatore adotti al più presto una specifica iniziativa per riformulare le norme sul trasferimento di ramo d'azienda che, come è stato evidenziato nel corso della discussione, devono essere radicalmente riviste. Per tali motivi, il gruppo La Margherita-l'Ulivo voterà contro l'articolo 1.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la Commissione accoglie l'articolo 1, nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848**Art. 1.****1.74**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole: «che ha modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d'azienda».

1.75

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole da: «al fine di armonizzarlo» fino alla fine del periodo.

1.182

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1) , dopo le parole: «al fine di» aggiungere le seguenti: «incrementare le garanzie in merito al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, nonchè».

1.181

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1) , dopo le parole: «nella presente delega» aggiungere le seguenti: «senza che da ciò ne derivi in alcun modo una atte-

nuazione dei diritti e delle tutele vigenti a favore dei lavoratori interessati,».

1.223

VIVIANI, MONTAGNINO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PILONI, TREU, DATO, DI SIENA

Al comma 2, lettera 1), sopprimere il numero 1).

1.183

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), sopprimere il numero 1).

1.184

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), al numero 1) sostituire la parola: «eliminazione» con la seguente: «conferma».

1.185

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), al numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo il necessario consenso alla cessione da parte dei lavoratori o, in difetto, provvedendo all'applicazione della procedura di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 per la determinazione delle singole unità da cedere unitamente al ramo d'azienda d'azienda in base a criteri oggettivi;».

1.256

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, lettera 1), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo il necessario consenso alla cessione da parte dei lavoratori o, in difetto, provvedendo all'applicazione della procedura di cui alla legge n. 223 del 1991, per la determinazione delle singole unità da cedere unitamente al ramo d'azienda d'azienda in base a criteri oggettivi;».

1.186

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), al numero 1) dopo le parole: «preesistente al trasferimento» *aggiungere le seguenti:* «prevedendo il diritto di assorbimento, da parte del subentrante, dei lavoratori in forza al precedente appaltatore;».

1.257

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, lettera 1), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo il diritto di assorbimento da parte del subentrante dei lavoratori in forza al precedente appaltatore».

1.187

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), sopprimere il numero 2).

1.224

BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI

Al comma 2, lettera 1), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) nelle ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda, previsione di una solidarietà tra appaltante e appaltatore, nel rispetto di uniforme trattamento economico e normativo per i lavoratori interessati».

1.87

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera 1), numero 2), dopo la parola: «appaltatore», aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile».

1.237

FABBRI

Al comma 2, lettera 1), numero 2), dopo la parola: «appaltatore», aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile».

1.226

BUCCIERO, DE MASI, FLORINO

Al comma 2, lettera 1), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile».

1.188

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile».

1.189

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «mantenendo fermi i principi di cui all'articolo 2112 del codice civile ed in particolare quelli relativi all'obbligo, nei confronti dell'acquirente, dell'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti alla data del trasferimento;».

1.190

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) previsione di un adeguato sistema di tutele dei lavoratori interessati, in particolare, finalizzato alla garanzia dei rapporti contrattuali in essere;».

1.225

DI SIENA, MONTAGNINO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PILONI, TREU, VIVIANI, DATO

Al comma 2, lettera 1), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di uniforme trattamento economico e normativo per i lavoratori interessati;».

1.191

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1.73

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera m) sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.193

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera m) dopo le parole: «testi unici» aggiungere le seguenti: «adottati secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, del Ministro per le attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie.».

1.192

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera m) aggiungere in fine i seguenti periodi: «I testi unici sono adottati secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, del Ministro per le attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie. Il governo è tenuto a trasmettere lo schema di decreto legislativo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro. Il parere deve essere reso entro quaranta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni non ritenute conformi a quanto disposto dalla presente legge. Il governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle predette Commissioni per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni».

1.258

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) previsione di strumenti di consultazione vincolante preventiva e successiva delle lavoratrici e dei lavoratori sugli accordi sindacali stipulati ai sensi della presente legge e dei suoi decreti legislativi attuativi».

1.97

RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

1.195

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), al numero 11), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo un nuovo regime di sanzioni civili e penali».

1.195 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), numero 11), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, stabilendo, in materia di collocamento pubblico e di intermediazione privata, un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge e di sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata».

1.241

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, DATO, MONTAGNINO, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati o comunque di preselezione dei lavoratori (anche con il loro consenso) in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, ad orientamento sessuale o ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro».

1.241 (nuovo testo)

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, DATO, MONTAGNINO, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, ad orientamento sessuale».

1.134

RIPAMONTI, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori anche con il loro consenso, in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, ad orientamento sessuale o ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro;».

1.134 (nuovo testo)

RIPAMONTI, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione

dei lavoratori in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, ad orientamento sessuale».

1.137

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, SODANO Tommaso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) nello svolgimento dell'attività di cui alla lettera d) devono essere adottate dagli operatori tutte le misure idonee ad evitare disparità di trattamento tra i lavoratori causate dal loro sesso, razza, cittadina od origine nazionale o regionale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale; è altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo;».

1.213

PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO

Al comma 2, lettera g), inserire, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì che non ci siano oneri a carico dei lavoratori».

1.213a

IL RELATORE

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, altresì, che non ci siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione OIL del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in data 1° febbraio 2000».

1.172

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) evitare che l'ipotesi di somministrazione di manodopera possa essere fonte di differenti diritti e tutele per i lavoratori coinvolti assicurando loro pari diritti e pari trattamenti rispetto agli altri lavoratori».

1.2

MORRA, FABBRI

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività di somministrazione di manodopera non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice».

1.236

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) al lavoratore utilizzato con somministrazione di manodopera vanno garantiti gli stessi diritti, di legge e di contratto collettivo, che spettano al lavoratore dipendente dall'impresa utilizzatrice».

1.173

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera h), al numero 5) sostituire le parole: «identificazione di un corpo normativo inderogabile minimo applicabile» con la seguente: «applicazione» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «delle previsioni legali e contrattuali previste per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice se di miglior favore per i lavoratori;».

1.174

RIPAMONTI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera h), al numero 6), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo altresì un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;».

1.86

ZANOLETTI

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) attribuzione della facoltà ai gruppi di imprese, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi della direttiva 94/54/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

50^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Sirchia, nonché il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Corsi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle comunicazioni all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato aveva già preannunciato il proprio assenso.

Conviene la Commissione e viene quindi adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Ministro della salute sullo schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004**

Il ministro SIRCHIA evidenzia preliminarmente che il documento oggetto della presente comunicazione non riveste carattere di definitività, connotandosi come uno schema, da integrare eventualmente con gli apporti e le osservazioni formulate dal Parlamento e dalle forze sociali consultate.

Sottolinea inoltre che a seguito della modifica del titolo V, parte seconda della Costituzione, lo Stato dovrà limitarsi, per quel che concerne la materia sanitaria, ad emanare una legislazione di principio, essendo demandata alle regioni la competenza legislativa di dettaglio. In tale quadro istituzionale, il piano sanitario nazionale non potrà rivestire una valenza di

vero e proprio atto programmatico, relativo anche agli aspetti attinenti all'organizzazione e gestione dei servizi, in quanto esigenze di sussidiarietà comportano la valorizzazione dell'autonomia regionale in ordine a tali aspetti.

L'oratore passa quindi ad illustrare i dieci «obiettivi strategici» per il cambiamento, indicati nello schema di Piano sanitario nazionale.

Per quel che concerne l'obiettivo attinente all'attuazione dell'accordo stipulato tra Governo e regioni l'8 agosto 2001, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza, sottolinea che andrebbe valorizzato anche il profilo attinente all'«appropriatezza», in modo tale da garantire un corretto utilizzo delle risorse impiegate in termini di bilanciamento qualità-costi.

Per quanto riguarda il problema attinente alla corretta gestione degli accessi e dei «tempi di attesa» per le prestazioni sanitarie, prospettato anche dal Presidente della Repubblica, evidenzia che tale obiettivo riveste una valenza prioritaria nell'ambito del documento in questione.

Il secondo obiettivo strategico individuato dal Piano sanitario nazionale riguarda la creazione di una rete integrata di servizi sanitari e sociali per l'assistenza ai malati cronici, agli anziani e ai disabili. In particolare, sottolinea la necessità di ridurre il numero delle strutture sanitarie finalizzate alla cura delle acuzie, attraverso un incremento progressivo di moduli organizzativi incentrati sui servizi domiciliari, in modo tale da garantire un'assistenza socio-sanitaria adeguata per i casi di cronicità e vecchiaia, sempre più ampi nell'attuale contesto socio-demografico, nel quale si registra un invecchiamento della popolazione nazionale. Sottolinea inoltre che l'incremento dei servizi domiciliari comporterà una riduzione delle richieste di ricoveri ospedalieri, più costosi e in taluni casi meno soddisfacenti in riferimento alle esigenze degli anziani e dei disabili.

Il terzo obiettivo strategico delineato dal Piano sanitario in questione si incentra sulla garanzia e sul monitoraggio della qualità dell'assistenza sanitaria. A questo proposito, evidenzia che la normativa ISO 9000, creata anche in riferimento al settore sanitario, definisce un insieme di regole organizzative, di analisi dei processi, di formazione del personale e di verifiche esterne da parte di soggetti accreditati, che consente il rilascio di una certificazione in ordine alla qualità delle prestazioni erogate.

In riferimento al profilo qualitativo, sottolinea anche l'efficacia dei moduli incentrati sul *bench-marking*, che consente ai vari enti erogatori di servizi di confrontare i risultati raggiunti, in modo tale da consentire l'individuazione dei soggetti che hanno operato in modo più efficace rispetto agli altri ed inoltre di trasferire il *know-how* acquisito da questi ultimi agli altri organismi del settore sanitario. Evidenzia in particolare che per le strutture sanitarie specializzate nei trapianti tale modulo operativo è in fase di adozione e che in un prossimo futuro lo stesso verrà esteso ai settori della cardiocirurgia e a quello delle protesi d'anca.

Sottolinea infine l'importanza di una crescita della «cultura della qualità» nell'ambito del settore sanitario.

Altro obiettivo strategico prioritario è costituito dal potenziamento dei fattori di sviluppo della sanità, che dovrà articolarsi attraverso un'adeguata motivazione professionale del personale operante nelle strutture medico-sanitarie, nonché attraverso l'adeguamento e la modernizzazione delle strutture stesse, spesso obsolete.

Per quel che concerne l'obiettivo attinente alla realizzazione di un modulo incentrato sulla formazione permanente di alto livello in campo sanitario, evidenzia che si dovrà sempre più integrare l'attuale formazione basata prevalentemente sulla «convegnistica», con metodi e modalità più moderne, di tipo intraospedaliero e basate sull'utilizzo dei sistemi informatici e della formazione a distanza.

Prospetta anche l'opportunità di prevedere appositi «crediti formativi», dei quali tener conto ai fini della carriera professionale del personale medico-sanitario.

Il sesto obiettivo strategico attiene alla rimodulazione della rete ospedaliera attualmente esistente, attuata prevalentemente attraverso la conversione di una parte delle strutture destinate alla cura delle acuzie in organismi finalizzati all'assistenza socio-sanitaria delle cronicità. Sottolinea poi l'importanza di creare sul territorio una rete di Centri di Eccellenza, con alti *standards* di competitività e di efficienza.

Per quel che concerne l'obiettivo attinente al potenziamento dei servizi di emergenza, sottolinea l'esistenza di disagi soprattutto in zone difficilmente raggiungibili come le isole minori o i territori montuosi, prospettando l'opportunità di potenziare i servizi di urgenza avvalendosi anche di moduli organizzativi incentrati sulla «telemedicina».

Altro obiettivo strategico è costituito dalla promozione della ricerca biomedica e biotecnologica nonché di quella sui servizi sanitari. Evidenzia a tal proposito che attualmente sussiste una carenza soprattutto per quel che concerne i profili attinenti alla ricerca in ordine ai profili organizzativi delle strutture sanitarie. A titolo esemplificativo, sottolinea l'opportunità di studiare soluzioni organizzative atte ad affiancare al primario una figura gestionale amministrativa, con compiti manageriali nell'ambito del singolo dipartimento della struttura sanitaria.

Sottolinea inoltre l'opportunità di rafforzare la comunicazione istituzionale sulla salute, finalizzata a promuovere stili di vita salutare, nonché a diffondere una cultura incentrata sulla prevenzione. A tal proposito evidenzia la necessità di reperire risorse aggiuntive destinate all'incremento della comunicazione istituzionale nell'ambito dei finanziamenti privati, evitando tuttavia l'ingenerarsi di situazioni di conflitto d'interesse. Evidenzia infine l'opportunità di coinvolgere in questo processo divulgativo e formativo anche la scuola, in modo da incrementare «l'educazione alla salute».

Altro obiettivo strategico individuato dal Piano sanitario attiene al corretto uso dei farmaci e alla «farmacovigilanza», atteso il ruolo rivestito dal farmaco nell'ambito della tutela della salute.

Se la prima parte del Piano sanitario nazionale si incentra sull'individuazione di obiettivi strategici per il cambiamento, la seconda parte dello

stesso definisce gli obiettivi generali del Servizio Sanitario Nazionale, attinenti all'ambito della promozione della tutela della salute, all'ambiente e ai riflessi dello stesso in ordine alla salute, alla sicurezza alimentare e alla sanità veterinaria, ed infine ai profili relativi ai rapporti tra l'ambito sanitario e l'ambito sociale.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore MASCIONI il quale ritiene che le regioni abbiano bisogno di uno strumento generale di tipo programmatico, anche se va comunque salvaguardato un adeguato ambito di autonomia regionale, per quel che concerne sia il potere programmatico che quello organizzativo e gestionale.

Il Piano sanitario nazionale andrebbe tuttavia elaborato in sede di Conferenza Stato-Regioni, in modo tale da poter rivestire una connotazione di rilievo che possa tuttavia conciliarsi con le esigenze attinenti alla sussidiarietà ed alla autonomia regionale. Prospetta inoltre l'opportunità che il Piano si incentri anche sull'analisi dei dati attinenti alle varie realtà regionali, non sempre omogenee. A tal proposito evidenzia, in via esemplificativa, che la regione Lazio spende il 68 per cento delle risorse destinate al settore sanitario per l'assistenza ospedaliera, utilizzando solo il 30 per cento delle stesse per la realizzazione dell'assistenza medico sanitaria di tipo territoriale; migliore è la situazione per quel che concerne la regione Emilia-Romagna, la quale destina all'assistenza ospedaliera il 45 per cento delle risorse e a quella territoriale il 52 per cento.

Il caso prospettato in via semplificativa rende opportuna una riflessione in ordine alla necessità di correggere disfunzioni di fondo sussistenti in alcune regioni, in modo tale da rendere proficuo l'incremento complessivo del fondo sanitario nazionale (a giudizio dell'oratore opportuno), altrimenti inutile qualora non si adottino politiche sanitarie improntate a canoni di efficacia ed efficienza.

A tal proposito evidenzia che, l'inserimento nell'ambito del Piano sanitario nazionale di apposite tabelle riepilogative dei dati raccolti per le varie realtà regionali è opportuno al fine di garantire maggiore effettività ed incidenza ai principi programmatici contenuti in tale documento. Inoltre, il Piano sanitario nazionale deve essere costruito attraverso l'utilizzo di un forte potere «politico-contrattuale» dello Stato rispetto alle regioni, in modo tale da conferire a tale documento una reale incidenza, e non quindi una mera valenza di tipo dichiarativo.

Conclude, esprimendo valutazioni critiche riguardo alle affermazioni effettuate in talune circostanze dal Ministro, in ordine alla presunta connessione tra la riforma della dirigenza medica e l'abbattimento dei «tempi di attesa», precisando altresì che tali due ambiti sono del tutto distinti, anche sotto il profilo strategico-funzionale.

Il ministro SIRCHIA evidenzia, in riferimento all'intervento del senatore Mascioni, che attualmente la definizione del riparto di competenza tra

Stato e Regioni, conseguente al principio di sussidiarietà emerso in sede di riforma del titolo V della Carta Costituzionale, non è stata ancora delineata nei singoli risvolti concreti e che conseguentemente l'attuale fase riveste ancora carattere transitorio. Precisa inoltre che in materia sanitaria le regioni possono esercitare la propria competenza legislativa nel rispetto dei principi fondamentali definiti dallo Stato attraverso l'emanazione di «leggi cornice».

Per quel che concerne i dati regionali attinenti ai risultati raggiunti nel settore medico-sanitario, precisa che tali dati sono stati raccolti dal Governo e che gli stessi verranno messi a disposizione della Commissione sanità del Senato.

Interviene il presidente TOMASSINI precisando, in risposta ad alcune osservazioni formulate dal senatore Carella, che l'attuale audizione era stata chiesta dai vari Gruppi, al fine di conoscere i principi e le linee guida del Piano sanitario nazionale, di cui i vari mezzi di informazione avevano dato sommarie notizie. Quindi, le comunicazioni fornite dal Ministro nella presente seduta assumono una valenza meramente preliminare rispetto all'iter istituzionale che il documento in questione dovrà seguire in futuro, quando, una volta intervenuta l'assegnazione formale da parte della Presidenza del Senato, dovrà essere sottoposto al parere della Commissione sanità.

Interviene il senatore MAGRI il quale evidenzia in senso critico che il presente Piano sanitario non riveste un'elevata valenza di tipo scientifico. Tale considerazione – prosegue l'oratore – riveste particolare rilievo anche alla luce delle esperienze di altri paesi, sicuramente di maggiore respiro e di maggiore rilievo scientifico.

Il ministro SIRCHIA precisa che il Piano sanitario non può invadere gli ambiti operativi propri dei comitati scientifici, i quali quindi continueranno a svolgere la propria attività e ad emanare apposite linee-guida nelle materie di propria competenza.

Il documento in questione infatti è finalizzato esclusivamente ad elaborare principi e ad individuare obiettivi di tipo strategico, senza sostituirsi agli organismi di natura scientifica, nelle attività ad essi spettanti.

Interviene il senatore CARELLA il quale sottolinea in senso critico contraddizioni e carenze in ordine allo schema di Piano sanitario, specialmente sotto il profilo propositivo. In particolare evidenzia che in molte circostanze il documento si limita ad un'analisi dettagliata delle problematiche esistenti in taluni settori, senza tuttavia individuare alcuna soluzione concreta e alcuna proposta compiuta.

Conclude affermando che sarebbe stato opportuno elaborare un Piano maggiormente incentrato su specifici profili strategici, anziché elaborare un documento privo di una concreta valenza propositiva.

Il ministro SIRCHIA, in riferimento all'intervento del senatore Carrella, evidenzia che i principi di sussidiarietà emersi recentemente in sede costituzionale rendono opportuno l'effettuazione di un adeguato studio dei vari nodi problematici esistenti in ambito sanitario, senza tuttavia individuare nell'ambito del Piano precise e puntuali soluzioni in ordine ai concreti aspetti organizzativi e gestionali. Infatti qualora fossero state individuate in maniera puntuale e precisa specifiche soluzioni, si sarebbe profilata una violazione delle autonomie regionali sussistenti in ambito sanitario.

Interviene il senatore FASOLINO il quale dichiara di condividere le linee di fondo contenute nell'ambito del Piano sanitario in questione.

Evidenzia inoltre la sussistenza di discrasie e difformità tra le varie realtà territoriali della regione Campania, sottolineando in particolare che la spesa sanitaria e farmaceutica *pro-capite* nella provincia di Napoli risulta notevolmente superiore alla media nazionale, mentre per le altre zone della Campania la stessa risulta inferiore a tale media. Alla luce di tale situazione prospetta l'opportunità di attuare in concreto il principio costituzionale di sussidiarietà solo dopo aver eliminato le contraddittorietà sussistenti in ambito locale. In riferimento all'obiettivo strategico attinente alla «farmacovigilanza», ricorda che era stato presentato un apposito disegno di legge atto ad istituire un servizio di «farmacovigilanza» efficiente, incentrato sulla figura del «medico-sentinella».

Sottolinea a tal proposito che i rapporti tra medico generico, guardie mediche e presidi sanitari di emergenza sono eterogenei nelle diverse situazioni territoriali, in quanto in talune realtà i medici di guardia e i servizi di urgenza funzionano in maniera efficiente, in altre si rivelano carenti e inadeguati.

Interviene il ministro SIRCHIA condividendo la scelta di un modulo organizzativo per la «farmacovigilanza» incentrato sui «medici sentinella», prospettata dal senatore Fasolino. Anche un modulo strutturale basato sugli studi associati dei medici di medicina generale potrebbe garantire un servizio maggiormente continuativo ai pazienti, riducendo le richieste di prestazione alle strutture sanitarie di emergenza.

Per quel che concerne le differenze riscontrabili nelle varie realtà territoriali fa presente che nell'attuale contesto costituzionale il controllo di gestione sulle singole aziende sanitarie locali dovrebbe essere effettuato dalle Regioni, esulando lo stesso dalle competenze specifiche dello Stato.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Aula, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 14.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario

Il presidente BUCCIERO rivolge un saluto di benvenuto al senatore Dettori, subentrato al posto del senatore Vallone, dimissionario.

Dà inizio quindi alle operazioni di voto per l'elezione di un Senatore Segretario.

Risulta eletto il senatore Dettori.

La seduta termina alle ore 14,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

14ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 9,50.

Audizione del Procuratore distrettuale antimafia di Napoli dottor Agostino Cordova, del procuratore aggiunto coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Napoli dottor Felice Di Persia, del sostituto della direzione nazionale antimafia dottor Lucio Di Pietro, dei sostituti della direzione distrettuale antimafia di Napoli dottori Filippo Beatrice, Antonio D'Amato, Maria Di Addea, Raffaele Marino, Salvatore Sbrizzi

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato LUMIA, il procuratore CORDOVA illustra la situazione dei procedimenti giudiziari nel distretto. Consegna due relazioni, sui criteri di organizzazione dell'ufficio e sull'attività svolta dalla DDA, e alcuni documenti; risponde a quesiti del senatore Massimo BRUTTI e del PRESIDENTE.

Ha quindi la parola il dottor Felice DI PERSIA, procuratore aggiunto coordinatore della direzione distrettuale antimafia.

Stante l'imminente svolgimento di votazioni in Assemblea della Camera di deputati, il PRESIDENTE sospende l'audizione.

(La seduta è sospesa alle ore 11,45 e riprende alle ore 13,45).

Alla ripresa dell'audizione, il procuratore CORDOVA integra l'esposizione svolta.

Sul prosieguo dei lavori intervengono il deputato PALMA e il senatore VIZZINI.

Formula osservazioni e quesiti il deputato GAMBALE; rispondono il procuratore CORDOVA e il procuratore aggiunto DI PERSIA.

Pone domande e formula rilievi il deputato LUMIA.

Risponde il procuratore CORDOVA.

Svolge osservazioni e pone domande il senatore NOVI; dopo interventi sull'ordine dei lavori del deputato GAMBALE e del senatore Tommaso SODANO, riprende la parola il procuratore CORDOVA, il quale risponde alle domande del senatore Novi e a quesiti posti successivamente dal senatore FLORINO.

Svolge una precisazione il senatore NOVI.

Ancora sull'ordine dei lavori intervengono l'onorevole GAMBALE e il PRESIDENTE.

Il procuratore CORDOVA risponde a quesiti formulati dal senatore VIZZINI.

Fornisce elementi informativi il procuratore aggiunto della direzione nazionale antimafia, dottor Lucio DI PIETRO.

Pone quesiti il deputato VENDOLA: risponde il procuratore CORDOVA.

Stante lo svolgimento di votazioni in Assemblea della Camera dei deputati, il PRESIDENTE sospende l'audizione.

(La seduta è sospesa alle ore 16,10 e riprende alle ore 20,40).

Una volta ripresa l'audizione, formula rilievi e pone quesiti il senatore Luigi BOBBIO. Rispondono il procuratore CORDOVA e il sostituto procuratore MARINO.

Pone domande il senatore Massimo BRUTTI.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE, rispondono il procuratore CORDOVA, il procuratore aggiunto DI PERSIA, il sostituto procuratore MARINO, il quale svolge alcuni passaggi in seduta segreta.

Ripresi i lavori in seduta pubblica, svolge osservazioni e pone domande il senatore DEL TURCO, il quale chiede che il resoconto stenografico della seduta sia trasmesso agli organi competenti e al Presidente del Consiglio superiore della magistratura.

Dopo un breve intervento del senatore VIZZINI, formulano rilievi e pongono quesiti i senatori CALVI e ZANCAN.

Rispondono a detti quesiti il procuratore CORDOVA e il sostituto procuratore D'AMATO, il quale risponde anche ad ulteriori domande dei deputati LUMIA, SINISI, del senatore Massimo BRUTTI, svolgendo quindi alcuni passaggi in seduta segreta.

Ripresi i lavori in seduta pubblica, pongono domande il deputato DIANA e i senatori Tommaso SODANO e DALLA CHIESA.

Interviene quindi il PRESIDENTE sulle modalità di svolgimento dell'audizione.

Pone un quesito il deputato SINISI. Risponde alle domande poste il procuratore CORDOVA (il quale svolge alcuni passaggi in seduta segreta).

Ripresi i lavori in seduta pubblica, forniscono elementi informativi il procuratore aggiunto della direzione nazionale antimafia DI PIETRO e il sostituto procuratore della DDA di Napoli SBRIZZI il quale risponde an-

che, in seduta segreta, a domande dei senatori DEL TURCO e Massimo BRUTTI. Sempre in seduta segreta interviene il procuratore aggiunto DI PERSIA.

Ripresi i lavori in seduta pubblica, il sostituto procuratore DI ADDEA dà elementi informativi e svolge alcuni passaggi in seduta segreta.

Riprendono i lavori in seduta pubblica: ha la parola il sostituto procuratore BEATRICE; egli rende quindi dichiarazioni in seduta segreta rispondendo a domande poste dai commissari.

Ripresi i lavori in seduta pubblica, ha la parola il sostituto procuratore D'AMATO: egli risponde poi, in seduta segreta, ad ulteriori domande.

In seduta pubblica interviene successivamente il sostituto procuratore MARINO.

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso a nome della Commissione un vivo ringraziamento ai magistrati intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 1,20 del giorno 8 maggio 2002.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 13,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

Audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ingegnere Lucio Stanca
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori venga assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ingegnere Lucio STANCA.

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ingegnere Lucio STANCA, svolge, quindi, un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande ed osservazioni, il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, a più riprese, il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) e il deputato Lino DUILIO (MARGH-U).

Risponde il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ingegnere Lucio STANCA, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,55 alle ore 15,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

59^a seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'approvazione del «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia» (n. 93)

(Osservazioni alla 2^a Commissione)

Il relatore MAGNALBÒ, dopo aver illustrato l'impianto del provvedimento in titolo nonché le disposizioni da cui trae fondamento, ai sensi della delega conferita dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, rileva come esso sia volto, tra l'altro, ad una semplificazione procedurale ed organizzativa. Dopo aver ricordato che la Commissione giustizia ha recentemente esaminato il disegno di legge n. 1217, in materia di contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi e di equa riparazione, propone infine di esprimerli, per quanto di competenza, favorevolmente, sottolineando tuttavia l'esigenza di invitare la Commissione di merito e il Governo a procedere ad un'armonizzazione globale della materia, nel rispetto della giurisprudenza della Corte costituzionale, evitando l'introduzione di norme che aggravino i costi a carico delle parti – e, in particolare, dell'attore – nel corso dei procedimenti giurisdizionali.

La Sottocommissione conviene.

(1186) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE illustra il disegno di legge n. 1186 ed il connesso accordo con la Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1348) Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE illustra il disegno di legge in titolo, assegnato in sede deliberante alla 4^a Commissione, che reca disposizioni analoghe a quelle previste dal disegno di legge n. 932, volto a stabilire che il 12 novembre sia proclamato «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare», su cui la Commissione ha già espresso un parere non ostativo lo scorso 16 aprile. Propone pertanto di confermare un parere non ostativo anche sul disegno di legge n. 1348.

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente relatore.

(1270) ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport

(Parere su testo ed emendamenti alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo, in parte favorevole e in parte favorevole con osservazioni segue emendamenti)

Il relatore VALDITARA illustra il provvedimento in titolo nonché gli emendamenti ad esso riferiti proponendo di esprimere un parere non ostativo sia sul testo, sia sugli emendamenti, salvo che sull'emendamento 8.1, in relazione al quale osserva che si riscontra un possibile contrasto con l'articolo 117 della Costituzione. Se appare infatti ammissibile lo stanziamento di contributi per il programma «Genova capitale europea della cultura 2004», potrebbero tuttavia interferire con le competenze regionali le disposizioni sul decreto ministeriale di programmazione degli interventi di cui al comma 2 dello stesso emendamento.

Conviene la Sottocommissione.

(1028-B) ASCIUTTI ed altri. – Norme in materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ ricorda che, in prima lettura, lo scorso 5 febbraio, la Commissione si è già espressa in senso favorevole sul disegno di legge n. 1028 e, non riscontrando profili meritevoli di rilievi, per quanto di competenza, nelle disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, propone di confermare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore VALDITARA riferisce sul disegno di legge in titolo evidenziandone la complessità nonché l'intersecazione di disposizioni in materia di competenza statale esclusiva – come la concorrenza e la tutela dell'ambiente – con quelle, molto più numerose, in materia di competenza concorrente, dello Stato e delle regioni.

Dopo aver rilevato che lo scorso 3 aprile la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali si è espressa sul provvedimento con un parere condizionato molto articolato, nell'ambito del quale, peraltro, non tutte le osservazioni attengono a profili di contrasto con disposizioni costituzionali, si sofferma sugli aspetti meritevoli di maggiore attenzione, per quanto di competenza. Fra questi figurano le disposizioni del comma 10 dell'articolo 2, concernenti tra l'altro lo svolgimento di controlli sulle autocertificazioni connesse alla concessione di contributi per l'edilizia agevolata, in relazione alle quali appare opportuno una più approfondita valutazione in relazione all'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle competenze regionali.

Non condivide i rilievi mossi nel citato parere della Conferenza unificata agli articoli 3 e 4 ritenendo che le norme in materia di servitù e di occupazione di urgenza attengono all'ordinamento civile rientrando, pertanto, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, nell'ambito delle materie di competenza statale esclusiva. L'oratore rileva inoltre che l'articolo 7 – che interviene in un settore di particolare rilevanza, come il Governo del territorio, anche al fine di un adeguamento dell'ordinamento al diritto comunitario – attiene ad una materia di competenza concorrente in cui è prevista dalla Costituzione la determinazione dei principi fondamentali con legge statale.

Rilevata l'opportunità degli interventi di coordinamento e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previsti dall'articolo 10, comma 2, nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in ge-

stione commissariale, il relatore segnala l'esigenza di approfondire la valutazione del comma 3 dello stesso articolo ai fini di assicurare il rispetto delle competenze regionali in materia di trasporto locale. In tal senso andrebbe altresì modificato l'articolo 23, comma 1 (che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale in una materia di competenza concorrente, quale il governo del territorio, a proposito dei programmi di riabilitazione urbana, il quale appare in contrasto con l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione), mentre, per quanto concerne il comma 5 dello stesso articolo, benché non si riscontrino profili di contrasto con disposizioni costituzionali, osserva nel merito l'inopportunità di sottrarre per legge ai Consigli comunali, per affidarla alle Giunte, l'approvazione dei piani urbanistici.

Andrebbero inoltre riformulate in termini di principi fondamentali, in conformità con l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, le disposizioni dell'articolo 25, sull'edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali, dell'articolo 30, in materia di trasporto rapido di massa (che, in relazione all'importanza che ha acquisito ai fini del raccordo con punti nodali delle grandi reti, come stazioni, porti ed aeroporti, non può più essere considerata di rilevanza esclusivamente locale) e dell'articolo 34, comma 1, in materia di tasse portuali. Appaiono inoltre condivisibili le proposte integrative della citata Conferenza unificata a proposito degli articoli 12, comma 1, sull'adozione del programma inerente alla progettazione e alla realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, e 36, commi 2, 3 e 4, inerenti al procedimento di adozione ed ai contenuti del regolamento volto a disciplinare interventi in materia di trasporto ferroviario, concernenti l'esigenza di acquisire i pareri delle regioni interessate ovvero della Conferenza Stato-regioni.

L'oratore illustra infine alcuni rilievi espressi nel parere della Conferenza unificata a proposito degli articoli 12, comma 6, sulle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche di preminente interesse nazionale, 17, comma 1, che stanziava dei contributi per la realizzazione di opere di interesse locale, 22, comma 3, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo per il ricevimento di disposizioni internazionali in materia di aviazione civile, e 40, sulla disciplina delle società di trasformazione urbana, ritenendo tuttavia che le suddette disposizioni siano sostanzialmente conformi con le norme costituzionali sulla ripartizione delle competenze fra lo Stato e le regioni.

Il relatore propone pertanto di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni esposte, esprimendo l'auspicio che in sede di attuazione e di riforma delle nuove disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituzione sia più adeguatamente chiarita la ripartizione di attribuzioni fra lo Stato e le regioni, soprattutto per ciò che attiene all'ambito delle competenze concorrenti.

Il senatore GUERZONI dichiara di non condividere le proposte del relatore.

La Sottocommissione, pertanto, conferisce a maggioranza mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini proposti.

La seduta termina alle ore 14,40.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2002

75^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(1347) Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del decreto-legge n. 68 del 2002, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi. Per quanto di competenza, fa presente che agli oneri connessi con le disposizioni del comma 2 dell'articolo 2 si provvede, per il 2002, mediante parziale riduzione del Fondo nazionale per il servizio civile. A tale riguardo, ritiene necessario acquisire conferma che le somme del Fondo non siano state già impegnate, nonché valutare l'opportunità di inserire una apposita clausola che circoscriva la manifestazione degli oneri all'anno 2002. Occorre, altresì, acquisire conferma sia della natura in conto capitale degli interventi di cui al comma 1, sia delle disponibilità delle somme (pari a 100 milioni di euro) sul conto infruttifero n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, in quanto utilizzate a copertura delle disposizioni di cui all'articolo 1. Segnala, infine, il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione che fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in virtù del decreto-legge n. 4 del 2002: occorre – a suo avviso – valutare l'opportunità di disporre di una quantificazione degli effetti finanziari della norma, provvedendo ad indicarne la relativa copertura finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS, confermando la natura in conto capitale degli oneri connessi al comma 1 dell'articolo 2, precisa che si tratta di spese di investimento destinate al potenziamento dei mezzi e delle strutture del Corpo Forestale dello Stato. Conferma, altresì, la disponibilità delle somme nell'ambito del Fondo Nazionale per il servizio civile, specificando che tali risorse sono destinate esclusivamente all'attività di sperimentazione per far fronte all'emergenza stagionale dell'anno in corso.

Fornisce, inoltre, assicurazioni in merito alle disponibilità sul citato conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato al fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, e precisa che, mentre gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in virtù del decreto-legge n. 4 del 2002, per la parte relativa agli interventi nel settore zootecnico risultano coperti nell'ambito dei finanziamenti per le attività di cui al decreto in esame, per la parte relativa agli interventi nel settore della pesca (già previsti dal citato decreto-legge n. 4) trovano la necessaria copertura finanziaria in un altro decreto-legge recentemente emanato in materia.

Preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone di esprimere parere di nulla osta.

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (n. 93)

(Osservazioni alla 2ª Commissione)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese per la giustizia. Per quanto di competenza, segnala gli articoli 65, comma 4, e 137 del testo unico in esame. Tali disposizioni (di cui la prima reintroduce l'indennità di disponibilità e reperibilità per i giudici popolari abrogata dall'articolo 52, comma 44, dell'ultima legge finanziaria, mentre la seconda estende l'applicazione delle norme sul gratuito patrocinio al processo tributario) sembrerebbero determinare nuovi o maggiori oneri non quantificati, né coperti. Segnala che non vi sono osservazioni sulle restanti parti del provvedimento.

Il sottosegretario VEGAS concorda con il relatore in merito alla necessità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 65, mentre rileva che le disposizioni di cui all'articolo 137 non solo hanno natura ricognitiva del regime esistente e quindi non innovano la legislazione vigente, ma producono anche effetti finanziari irrisonanti.

Il senatore MORANDO esprime insoddisfazione per le risposte fornite dal rappresentante del Governo sull'articolo 137, preannunciando il proprio avviso contrario all'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione, esprime, quindi, a maggioranza, parere di nulla osta ad eccezione dell'articolo 65, comma 4, sul quale il parere è contrario, trattandosi di norma sostituita dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia (n. 96)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA segnala che si tratta dello schema di decreto recante modifiche ed integrazioni alle norme concernenti l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia. Per quanto di competenza, fa presente che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e che le modifiche introdotte sono volte a equiparare, a livello dirigenziale generale, gli incarichi di Vice Capo con funzioni vicarie ai fini del trattamento economico. Viene, altresì, prevista, al fine di assicurare il principio di invarianza della spesa, che all'eventuale maggior onere si provveda considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario. Una nota tecnica allegata al provvedimento quantifica in 154.937 euro in ragione d'anno, il maggior onere derivante dal trattamento accessorio. L'onere equivale, dal punto di vista finanziario, a rendere indisponibili tre incarichi dirigenziali di livello non generale. Tuttavia, posto che gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale del Ministero della giustizia sono determinati «in relazione al personale in servizio» (non in funzione delle piante organiche di diritto) e che le posizioni dirigenziali, cui corrisponde l'effettivo stanziamento di risorse nel bilancio a legislazione vigente, sono occupate, il meccanismo di compensazione previsto non sembra idoneo a determinare effettivi risparmi di spesa. Ricorda, altresì, che nello schema di decreto originario (oggetto di modifica da parte dello schema di decreto in esame) fu introdotta, a seguito delle osservazioni allora formulate dalla Commissione, la previsione che dall'attuazione delle norme non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS chiede di poter ulteriormente approfondire i profili finanziari connessi con il provvedimento.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Modifiche ed integrazioni al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri» (n. 95)

(Osservazioni alla 3^a Commissione)

Il relatore FERRARA segnala che si tratta dello schema di decreto recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri. Per quanto di competenza, fa presente che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, l'attuazione delle norme non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'articolo 7 prevede, altresì, che dall'attuazione del regolamento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale riguardo, ritiene necessario valutare se dalla istituzione di una apposita unità per le attività di rilievo internazionale delle regioni, possano derivare maggiori oneri connessi agli incarichi direttivi che dovranno comunque essere attribuiti. Occorre, altresì, acquisire chiarimenti sia in relazione all'eventualità che dal comma 3 dell'articolo 3 (concernenti il conferimento di incarichi a persone in quiescenza senza oneri di natura retributiva) possano comunque derivare maggiori oneri (anche di natura non retributiva), sia sulle ragioni in virtù delle quali viene escluso, nella relazione tecnica, che dal comma 1 dell'articolo 4 (applicazione presso l'Istituto diplomatico di funzionari di paesi stranieri) derivino oneri aggiuntivi.

Il sottosegretario VEGAS precisa che l'istituzione dell'unità per le attività di rilievo internazionale delle regioni non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto viene realizzata nell'ambito di un processo riorganizzativo che consentirà un uso ottimale delle risorse a legislazione vigente.

Esclude poi la presenza di maggiori oneri per il bilancio dello Stato anche con riferimento al comma 3 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 4. In particolare, per quanto concerne quest'ultima disposizione, precisa che l'applicazione presso l'Istituto diplomatico di funzionari di paesi stranieri non comporta oneri per il loro soggiorno.

Dopo una richiesta di chiarimenti del relatore FERRARA, interviene il senatore MORANDO per precisare che le ipotesi in virtù delle quali dal processo di riorganizzazione dovrebbe derivare un uso ottimale delle risorse, non sono esplicitate nel testo, né sono altrimenti desumibili perché non è stata predisposta la relazione tecnica. Dichiara quindi che non vi sono parametri tecnici o giuridici in grado di assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento. Anche in relazione al comma 3 dell'articolo 3 ritiene inverosimile che l'attribuzione di incarichi di missione a dipendenti della pubblica amministrazione possa intervenire senza oneri a carico del

bilancio dello Stato, ancorché siano stati espressamente esclusi oneri di natura retributiva.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che con il comma 3 dell'articolo 3 si intende consentire lo svolgimento di alcune missioni da parte di personale specifico attualmente in quiescenza e che, in ogni caso, le relative indennità di missioni e i connessi rimborsi spese non potrebbero non essere comunque corrisposti ad altro personale appartenente alla pubblica amministrazione. Rileva, infine, che l'ammontare complessivo di risorse destinato a tali missioni è fissato ogni anno in bilancio secondo tetti di spesa.

Il senatore MORANDO, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ribadisce i rilievi critici sollevati.

Il presidente AZZOLLINI rileva l'esigenza di rendere più cogente la clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 7.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta, rilevando tuttavia l'esigenza di sostituire, all'articolo 7, la parola: «possono», con l'altra: «devono».

(1186) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta della ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS concorda con il relatore e la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1297) *Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles*

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del disegno di legge recante la partecipazione alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(1019) NANIA. – Interventi per l'espansione dell'Università di Messina nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge recante interventi per l'espansione dell'Università di Messina nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario in quanto per tali interventi non risultano risorse disponibili negli stanziamenti a tal fine preordinati.

Il relatore NOCCO, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo sul merito del provvedimento, non rileva tuttavia profili finanziari di competenza e propone di esprimere parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva, quindi la proposta del relatore.

(1020) TOFANI. – Interventi per l'espansione dell'Università di Cassino nella città di Sora e nella provincia di Frosinone

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge recante interventi per l'espansione dell'Università di Cassino nella città di Sora e nella provincia di Frosinone. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce l'avviso contrario del Governo con le argomentazioni esposte con riferimento al precedente provvedimento.

La Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

(1175) PEDRIZZI e FORTE. – Interventi a favore dell'Università pontina

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge recante interventi a favore dell'Università pontina. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Dopo che il sottosegretario VEGAS ha ribadito le motivazioni che inducono anche su questo provvedimento un avviso contrario del Governo, la Sottocommissione – su proposta del RELATORE – esprime parere di nulla osta.

(1311) Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del disegno di legge concernente il differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario VEGAS concorda con il relatore e la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 14

VERIFICA DEI POTERI

I. Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- Verifica delle elezioni della Regione Lombardia.
- Verifica delle elezioni della Regione Sicilia.
- Verifica delle elezioni della Regione Lazio.

II. Esame del seguente affare assegnato:

- Compatibilità tra la carica di senatore a vita ed una nomina presso un istituto bancario.
- _____

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 14 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia (1369).

- Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli Uffici dell'Amministrazione dell'interno (1374).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia (1369).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).
- e dei voti regionali n. 30 e n. 41 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (9) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (36).
- CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (203).
- RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse (1017).
- MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi (1174).

- ANGIUS ed altri. – Istituzione dell’Autorità garante dell’etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).
- VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica (1255).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica dell’articolo 51 della Costituzione (1213) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PAGANO e DE ZU-
LUETA. – Modifica degli articoli 51, 56 e 58 della Costituzione rela-
tiva alle pari opportunità nella rappresentanza elettorale (10).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DATO ed altri. – Modi-
fica all’articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di accesso
agli uffici pubblici e alle cariche elettive (467).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO ed altri. – Mo-
difica dell’articolo 51 della Costituzione (1229).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti
norme generali sull’azione amministrativa (1281).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 12
della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana
quale lingua ufficiale della Repubblica (1286) (*Approvato, in prima de-
liberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifi-
cazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Angela Napoli; La
Russa ed altri; Boato ed altri*).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle
elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della
Margherita-DL-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regola-
mento e indicato dai Gruppi parlamentari dell’opposizione, ai sensi del-
l’articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
 - IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell’articolo 58 del te-
sto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 14,45

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) *(Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento)*.
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) *(Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento)*.
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la tratta di persone (885) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa)*.
- DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia (n. 96).
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (n. 93).

PROCEDURE INFORMATIVE

Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul Patto di stabilità per l’Europa del sud-est: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998 (1186).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Programma pluriennale di A/R dello Stato maggiore dell'Esercito n. 22/2001 relativo all'acquisizione di n. 4 sistemi radar eliportati CRESO NATO-1 (n. 97).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- STANISCI. – Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare» (932).
- Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare» (1348).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- NIEDDU ed altri. – Istituzione della «Giornata del Ricordo» in memoria dell'eccidio di Cefalonia (1244).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles (1297).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame del testo e degli emendamenti al disegno di legge:
- Disposizioni in materia ambientale (1121) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Esame degli emendamenti al disegno di legge:
- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (1206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:
- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ASSEGNATI

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:
- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 - Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- Prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Interrogazioni.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizioni dell'Associazione costruttori macchine intrattenimento, dell'Assotrattenimento e della Consulta nazionale antiusura.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
- BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
- PEDRIZZI. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (1319).

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 28 febbraio 2002*).
 - PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).
 - EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale (1306).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI. - Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce (32).
- ZAVOLI ed altri. - Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001-2003, al Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati ed al Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma (746).
- BEVILACQUA. - Interventi per la realizzazione di un teatro nel comune di Vibo Valentia (1021).
- COLLINO ed altri. - Interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003» (1042).
- ASCIUTTI ed altri. - Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport (1270).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLORINO. - Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).

- EUFEMI. – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali (169).
- ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
- D'ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA. – Interventi per l'espansione dell'Università di Messina nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo (1019).
- TOFANI. – Interventi per l'espansione dell'Università di Cassino nelle città di Sora e nella provincia di Frosinone (1020).
- PEDRIZZI e FORTE. – Interventi a favore dell'Università pontina (1175).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GUZZANTI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (491).

VI. Esame del disegno di legge:

- LONGHI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova (1228).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività archeologica subacquea (893).

II. Discussione dei disegni di legge:

- ACCIARINI e PAGANO. – Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (923).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme in materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia (1028-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Verifica dell'attuazione del Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- e della petizione n. 195 ad esso attinente.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi (1347).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e

IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329).
 - Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2001 (*Doc. LXXXVII, n. 2*)
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).
- MASCIONI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398).
- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).
- TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (108).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397)

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

V. Esame del disegno di legge:

- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane: discussione della proposta di documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TURRONI. - Legge quadro in materia di contabilità ambientale (900).
- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione (958).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (188).

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 e 2 del Regolamento, in merito alle opportune iniziative rivolte ad ottenere il rilascio della parlamentare Leyla Zana, conformemente alla sentenza della Corte europea dei Diritti dell'uomo di Strasburgo ed ai principi ispiratori dello Statuto del Consiglio d'Europa, ed a sostenere il processo di adeguamento dell'ordinamento turco agli standard europei in materia di tutela delle libertà fondamentali, nel quadro del raggiungimento dei criteri di Copenaghen.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2001 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta contro gli incendi boschivi (1347).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente atto:

- Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 14

Seguito della discussione sulla disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali e regionali, nonché sulla disciplina dell'accesso regionale, ed esame di eventuali risoluzioni.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 13,30

Indagine conoscitiva

- Deliberazione di un'indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 14,30

Indagine conoscitiva

- Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria: audizione del presidente della SOGEI spa, avvocato Sandro Trevisanato, e dell'amministratore delegato della SOGEI spa, ingegnere Nicola Cajano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 8 maggio 2002, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva su problemi e prospettive derivanti dalla prima fase di attuazione della delega al Governo per la riforma amministrativa: audizione del professor Vincenzo Cerulli Irelli.
